

XIX legislatura

A.S. 311:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2022

n. 1



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 311: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL1, novembre 2022, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti	1
Articolo 1 (<i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</i>)	10
Articolo 3 (<i>Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia</i>)....	12
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti</i>).....	16
Articolo 5 (<i>Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali</i>).....	21
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale</i>)	22
Articolo 7 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sport</i>).....	24
Articolo 8 (<i>Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore</i>)	25
Articolo 9 (<i>Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione</i>)	28
Articolo 10 (<i>Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale</i>).....	29
Articolo 11 (<i>Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura</i>).....	30
Articolo 12 (<i>Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione di bonus trasporti</i>)	32
Articolo 13 (<i>Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie</i>)..	33
Articolo 14 (<i>Fondo per il sostegno del settore del trasporto</i>).....	34
Articolo 15 (<i>Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato</i>)	34
Articolo 16 (<i>Procedure di prevenzione degli incendi</i>).....	35
Articolo 17 (<i>Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti</i>).....	36
Capo II Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali	36
Articolo 18 (<i>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti</i>)	36
Articolo 19 (<i>Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti</i>)	38
Articolo 20 (<i>Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi</i>)	42
Articolo 21 (<i>Recupero delle prestazioni indebite</i>)	44
Capo III Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).....	45
Sezione I Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale	45
Articolo 22 (<i>Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio</i>)	45
Articolo 23 (<i>Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici</i>)	47
Articolo 24 (<i>Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia</i>).....	48
Sezione II Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di università	51

Articolo 25 (<i>Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari</i>)	51
Sezione III Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione	58
Articolo 26 (<i>Misure per la riforma degli istituti tecnici</i>)	58
Articolo 27 (<i>Misure per la riforma degli istituti professionali</i>)	61
Articolo 28 (<i>Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale</i>)	63
Sezione IV Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.....	65
Articolo 29 (<i>Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili</i>)	65
Articolo 30 (<i>Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici</i>)	66
Articolo 31 (<i>Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del Ministero dello sviluppo economico</i>)	66
Articolo 32 (<i>Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici</i>).....	68
Articolo 33 (<i>Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria</i>)	68
Articolo 34 (<i>Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate</i>).....	77
Articolo 34-bis (<i>Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR</i>)	79
Capo IV Ulteriori disposizioni urgenti	80
Articolo 35 (<i>Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina</i>).....	80
Articolo 35-bis (<i>Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione</i>)	82
Articolo 36 (<i>Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale</i>)	84
Articolo 37 (<i>Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi</i>).....	85
Articolo 38 (<i>Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</i>).....	86
Articolo 39 (<i>Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali</i>).....	89
Articolo 40 (<i>Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese</i>)	90
Articolo 41 (<i>Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)</i>)	91
Capo V Disposizioni finanziarie e finali	100
Articolo 42 (<i>Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili</i>)	100
Articolo 43 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	102
Articolo 43-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	114

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

L'articolo ripropone in sintesi alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022, e innalzare la misura di tali agevolazioni.

In particolare, il comma 1 riconosce *in primis* un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. L'ammontare dell'agevolazione è indicato pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (in luogo del 25 per cento concesso per i costi sostenuti nel terzo trimestre 2022). Il citato credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022 – calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la RT annessa alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici bimestrali delle imprese energivore pari a circa 12,27 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale, stimato da ARERA per il quarto trimestre e

tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo, si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nei mesi di ottobre e novembre 2022, pari a 6,012 miliardi di euro (6,012 miliardi di euro=12,27 milioni di MWh*490 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.154,29 milioni di euro per l'anno 2022 e 250,91 milioni di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Comma	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c. 1	c	2.154,29	250,91	0	0	2.154,29	250,91	0	0	2.405,20	0	00	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo il contenuto di considerazioni già formulate anche recentemente¹, sottolineato che le ipotesi formulate in relazione ai prezzi del gas e dell'energia elettrica appaiono pienamente corrispondenti ai prezzi registrati sulle piattaforme del GME (prezzo pari a 490 €/MWh), andrebbero fornite più puntuali indicazioni in merito alle fonti documentali ARERA, da cui sono state tratte le stime elaborate per i consumi di ottobre e novembre, segnalando le variazioni mensili registrate rispetto a quelle impiegate nei precedenti provvedimenti².

Nel contempo, pur non avendo altre particolari osservazioni circa le ipotesi alla base delle quantificazioni recate dalle norme, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito al monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti in relazione alla spesa energetica sostenuta dalle imprese nel III trimestre.

Per quanto riguarda la registrazione degli effetti sui saldi, si rileva che i contributi, presentando una struttura analoga, sono qualificati come spesa in conto corrente, coerentemente con quanto indicato nelle RT riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese per analoghe finalità adottate nel corrente anno.

Inoltre, per quanto riguarda il profilo temporale, si rileva che gli effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte degli effetti è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in

¹ XVIII Legislatura, Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura N. 329, pagine 17-20.

² Sul punto, si rammenta inoltre che, in una nota trasmessa nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 115/2022, che recava una misura analoga a quella ora disposta, il Governo aveva evidenziato come la quantificazione degli oneri fosse stata elaborata presumendo che tutte le imprese interessate accedessero all'agevolazione e che in sede di monitoraggio relativo ai crediti di imposta riconosciuti a compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese nel primo semestre 2022 non erano stati rilevati scostamenti, nonostante i prezzi di gas ed energia elettrica fossero risultati più alti di quanto preventivato in sede di stima degli oneri.

termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

Sul punto sarebbero comunque utili ulteriori elementi di valutazione.

Il comma 2 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento (in luogo della precedente misura del 25 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La RT conferma che la disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come "media", riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla RT alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore "industriale", impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021.

Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di smc/anno e, quindi, per un bimestre, pari a 3,150 miliardi di smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, pari a 6,661 miliardi di euro.

Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici bimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume, in base a quanto comunicato da ARERA tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo, pari a 200 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.386,39 milioni di euro per l'anno 2022 e 277,94 milioni di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Comma		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c. 2	s/K	2.386,39	277,94	0	0	2.386,39	277,94	0	0	2.664,33	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, vanno richiamate le osservazioni formulate recentemente su una misura di analogo contenuto³. Le disposizioni in commento costituiscono infatti la riproposizione, per i soli mesi di ottobre e novembre 2022, di un contributo inizialmente introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022 (in ragione del 15 per cento della spesa sostenuta nel II trimestre 2022) successivamente incrementato ed esteso.

La RT stima per il bimestre citato un consumo pari a 3,150 miliardi di smc ed ipotizzando prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale, perviene a stimare una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale pari a 6,661 miliardi di euro.

In proposito, fornisce il dettaglio dei parametri considerati per giungere a detto importo moltiplicando i consumi energetici bimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume, in base a quanto comunicato da ARERA tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo, pari a 200 €/MWh.

In proposito, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità andrebbero forniti più puntuali elementi di riscontro in merito al carattere prudenziale dei prezzi medi indicati dalla RT e ai documenti ARERA sulla cui base tale dato è stato desunto, al fine di consentirne il riscontro in sede di esame parlamentare.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.386,39 milioni di euro per l'anno 2022 e 277,94 milioni di euro per l'anno 2023. Le RT associate alle disposizioni precedenti riferivano al II e III trimestre gli stessi consumi, ricavandoli dalla Relazione annuale ARERA - Stato dei servizi 2020. Sul punto, si osserva che il dato sui consumi del gas naturale nell'anno 2020 nel settore industriale ha risentito di fattori contingenti specifici (l'impatto della pandemia e l'inverno mite). Ne deriva che l'entità dei consumi per l'anno 2022 potrebbe risultare sottostimato.

Inoltre, per quanto riguarda il profilo temporale degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si rileva che gli effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte degli effetti è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

³ XVIII Legislatura, Servizio del bilancio del senato, Nota di lettura n. 329, pagine 17-20.

Sul punto sarebbero comunque utili ulteriori elementi di valutazione.

Il comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento (in luogo della precedente misura del 15 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022.

La RT riporta il contenuto della disposizione, che prevede, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili al predetto comma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nei mesi di ottobre e novembre 2022 di circa 10,682 miliardi di euro.

Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici bimestrali delle imprese in esame pari a circa 21,8 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato da ARERA, per il quarto trimestre, pari a 490 euro/MWh, tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo (10,682 miliardi di euro=21,8 milioni di MWh*490 euro/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 30 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano effetti finanziari negativi pari a 2.870,30 milioni di euro per l'anno 2022 e 334,30 per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Comma		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c. 3	s/c	2.870,30	334,30	0	00	2.870,30	334,30	0	0	3.204,60	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi di stima forniti dalla RT, andrebbero forniti elementi di riscontro idonei a comprovare la congruità dei parametri considerati ai fini del calcolo della maggiore spesa da

sostenersi per il riconoscimento alle imprese ivi indicate di un credito d'imposta pari al 30 per cento della maggiore spesa rispetto al 2019.

In proposito, andrebbero fornite *in primis* indicazioni in merito alla platea dei potenziali beneficiari della misura, oltre che in merito ai valori assunti per i consumi energetici bimestrali indicati dalla RT e in relazione ai prezzi medi applicati a tal fine per MWh, contrassegnati, nel periodo in questione - come confermato dalla stessa RT- da notevole volatilità.

Inoltre, posto che la misura è riconosciuta a condizione che la spesa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, andrebbero acquisiti elementi di riscontro in merito alla ipotizzabile platea delle imprese che si trovino in tali condizioni e all'ammontare della spesa complessivamente agevolata.

Infine, per quanto riguarda il profilo temporale degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si rileva che gli effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte degli effetti è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

Sul punto sarebbero comunque utili ulteriori elementi di valutazione.

Il comma 4 riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un credito di imposta, pari al 40 per cento (in luogo del precedente 25 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La RT conferma che la disposizione prevede come alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma la RT stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nei mesi di ottobre e novembre pari al 20 per cento del

consumo annuo, si ipotizza un consumo nel predetto trimestre pari a 1,551 miliardi di mc. Viene pertanto stimata una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nei mesi di ottobre e novembre 2022, pari a 3.279,67 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi ai mesi di ottobre e novembre delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume, in base a quanto comunicato da ARERA tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo, pari a 200 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, la disposizione normativa determina effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.175,02 milioni di euro per l'anno 2022 e a 136,85 milioni di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Comma		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c.4	s/K	1.175,02	136,85	0	0	1.175,02	136,85	0	0	1.311,87	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che i valori sono desunti dalla relazione ARERA per il 2021 (come per l'analoga misura prevista dal citato articolo 5 del decreto legge n. 17/2022), non vi sono particolari osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, relativamente agli oneri per i consumi di gas naturale, andrebbero forniti elementi documentativi a conferma della congruità dei prezzi medi considerati (indicati pari a 200 €/MWh) per il periodo in questione, dal momento che la RT evidenzia che, stando a quanto comunicato da ARERA, nel periodo si sarebbe registrata una particolare volatilità dei prezzi.

Infine, per quanto riguarda il profilo temporale degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si rileva che gli effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte degli effetti è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

Sul punto sarebbero comunque utili ulteriori elementi di valutazione.

Il comma 5 prevede alcuni adempimenti necessari ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dai commi precedenti.

La RT conferma che la disposizione prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Assicura infine che tale comma non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi non considera la disposizione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con specifico riferimento agli atti e adempimenti che sarà chiamata ad effettuare ARERA, occorre preliminarmente evidenziare che tale soggetto rientra a pieno titolo tra le Amministrazioni contemplate nel comparto delle Amministrazioni pubbliche (S13) a fini di contabilità nazionale (SEC 2010)⁴.

Pertanto, andrebbe richiesta conferma che le attività richiamate possano essere poste in essere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, valutando a tal fine l'inserimento nella norma di una specifica clausola di neutralità.

Il comma 6 stabilisce che i crediti d'imposta di cui ai commi precedenti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e che gli stessi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, afferma che questa non determina effetti finanziari dato che non incide sulle modalità di calcolo del beneficio spettante per la cui fruizione le risorse finanziarie sono prudenzialmente stanziare già nel 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi non considera la disposizione.

Al riguardo, stante il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

⁴ Sotto-settore "Autorità amministrative indipendenti".

Al comma 7, si chiarisce che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto della disposizione, afferma che questa non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 prevede che entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei predetti crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

La RT non considera la disposizione.

Il prospetto riepilogativo ignora la norma.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame.

La RT conferma che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda ai sensi dell'articolo 43.

Quanto agli effetti complessivi, gli stessi sono riassunti nella seguente tabella:

(milioni di euro)

comma 1	2.154,29	250,91
comma 2	2.386,39	277,94
comma 3	2.870,30	334,30
comma 4	1.175,02	136,85
totale	8.586,00	1.000,00

Al riguardo, in considerazione della mera funzione contabile della disposizione, nulla da osservare.

Il comma 10 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta in esame, ai fini di quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.

La RT ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non considera nello specifico la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11 reca la proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, dei termini previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 per usufruire dei crediti di imposta ivi previsti per le spese per l'approvvigionamento di prodotti energetici.

La RT riporta il contenuto della disposizione precisando che questa non comporta effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già stimati a legislazione vigente.

Rileva poi che lo slittamento del termine di fruizione dal 31 dicembre al 31 marzo risponde all'esigenza di allineamento con i crediti di cui ai commi da 1 a 4.

Tuttavia, tenuto conto della tempistica per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 11 ritiene prudenziale scontare i relativi effetti interamente sull'esercizio 2022, considerando che l'eventuale slittamento all'esercizio 2023 dovrebbe riguardare una componente residuale, che può comunque considerarsi assorbita nelle stime relative ai citati commi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi non considera la disposizione.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Il comma 1 proroga per il quarto trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Il comma 2, inoltre, riconosce il medesimo contributo anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che il predetto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917..

I commi 4 e 5 prevedono una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta, anche in caso di cessione dello stesso.

Il comma 6 stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 7 valuta gli oneri derivanti dal presente articolo in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il comma 8 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini della verifica di eventuali pregiudizi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, effettua la stima in base ai dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento, e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

	Spesa per acquisto carburante nel quarto trimestre 2022	Importo contributo 20%
Agricoltura	804.827.225	160.965.445
Pesca	114.000.000	22.800.000
Totale		183.745.445

La documentazione fornita dal Governo alla Camera dei deputati ha chiarito che le stime relative all'ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione in esame sono state effettuate in maniera prudentiale, considerando tutti i consumi relativi ai prodotti energetici utilizzati in impieghi agricoli, e che, pertanto, non sussiste un problema di sottostima della medesima misura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Credito d'imposta pari al 20% della spese per l'acquisto di carburanti sostenute nel quarto trimestre 2022, per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'articolo 18 del D.L. 21/2022	s	c	183,77				183,77				183,77			

Al riguardo, pur in presenza dei chiarimenti del Governo, si rileva che le rassicurazioni fornite si limitano ad affermare che le stime relative all'ampliamento della platea dell'agevolazione in esame sono state effettuate in maniera prudentiale, senza però fornire ulteriori informazioni utili a sostenere tale attestazione. A tal fine si ribadisce quanto già affermato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati che gli oneri stimati dalla RT risultano inferiori rispetto alle precedenti stime effettuate in relazione ai medesimi interventi⁵ e ciò nonostante l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione in esame. Appare dunque utile fornire ulteriori chiarimenti in ordine ai dati utilizzati ai fini della quantificazione, con particolare riferimento al prezzo e ai consumi considerati, con distinta evidenziazione dei consumi relativi al riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Inoltre, si ribadisce quanto già osservato presso la Camera dei deputati riguardo agli effetti del credito d'imposta previsto – per il IV trimestre 2022 - che sono riferiti integralmente, su tutti e tre i saldi, all'esercizio 2022 mentre il credito d'imposta previsto – per il medesimo ultimo quadrimestre dell'anno in corso – dall'articolo 1, comporta effetti differenziati in quanto, con riferimento al saldo netto da finanziare e al fabbisogno, una quota degli oneri grava sull'esercizio 2023. A tal fine, andrebbe confermato che la rappresentazione effettuata sui saldi di finanza pubblica tiene conto dell'ipotesi che il beneficiario usufruirà dell'intero importo dell'agevolazione nell'esercizio di maturazione del credito.

Articolo 3

(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

Il comma 1, al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, stabilisce che le garanzie prestate dalla società SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti "*de minimis*" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso

⁵ Articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022.

di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superiori, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

Il comma 2, nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla citata Comunicazione della Commissione, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A., consente l'innalzamento dell'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Il comma 3, con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, permette che la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI), su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sia concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

Il comma 4, con riferimento alle condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica - consentita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2022 - sopprime l'inciso che limitava l'operatività della misura alle sole imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Contestualmente, si consente che la garanzia SACE possa essere rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi. Infine, stabilisce che il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata alla società SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.

Il comma 5 sopprime, in materia di condizioni di accesso alla garanzia, il requisito per cui le imprese beneficiarie devono aver subito una contrazione della produzione o della domanda. Inoltre vi ricomprende le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.

Il comma 6, modificando l'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (che disciplina la procedura di rilascio delle garanzie SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al "*green new deal*"), innalza da 200 a 600 milioni di euro il limite di ammontare garantito previsto, oltre il quale il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla decisione ministeriale.

Il comma 7 subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Il comma 8 dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (capitoli 7400-7402). All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di garanzia PMI (capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari al presente articolo.

La RT afferma che l'intervento di cui ai commi 1 e 2, che rafforza il sostegno di cui alla misura di cui articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022, insiste finanziariamente sul *plafond* di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. DL Liquidità), fino a 200 miliardi di euro (di cui 30 miliardi di euro in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi di euro a copertura della massima perdita attesa, di cui al combinato disposto degli articoli 14 del suddetto decreto-legge e 31 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. DL Rilancio). A tal riguardo si segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, al 30.06.22, risultano perfezionate garanzie per circa 29,4 miliardi di euro (di cui 1,4 miliardi di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 25 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020 e della riserva di 3 miliardi di euro da ultimo prevista dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2022. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi.

Con riferimento all'intervento di cui al comma 3, con il quale, al fine di sostenere il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, viene prevista la possibilità di accesso a condizioni agevolate al Fondo di Garanzia PMI, la RT rappresenta che, considerata l'eccezionalità della misura, e quindi la sua vigenza temporale limitata, sulla base dei dati forniti dal Gestore non risultano necessari stanziamenti aggiuntivi a copertura, presentando il Fondo, al 31.08.22, risorse libere pari a circa 3.7 miliardi di euro e una disponibilità residua stimata, al 31.12.2022, pari a circa 2.5 miliardi di euro.

L'intervento di cui al comma 4 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica data la riserva prevista, su apposita sezione speciale, a legislazione vigente, dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2022, e pari a 2 miliardi di euro, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi.

Il comma 5 e il comma 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme meramente ordinatorie, volte, da un lato, a semplificare la procedura di rilascio delle garanzie "*Green new deal*" da parte di SACE, e, dall'altro, a precisare l'ambito del potenziale intervento dello strumento di garanzia di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Infine, la RT afferma che il comma 8 precisa che per gli interventi di cui ai precedenti commi non occorrono stanziamenti aggiuntivi, a cagione delle risorse con le quali si farà fronte ad essi.

La RT conclude assicurando, pertanto, che dal presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che i 31 miliardi di euro stanziati, ai quali fa riferimento la RT, sono stati registrati solo sul saldo netto da finanziare (come dai prospetti riepilogativi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020). Nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti istitutivi, il Governo ha infatti affermato che le garanzie sono state considerate "non standardizzate" e di conseguenza, in linea con le regole del SEC 2010, non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto e, in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di operazioni, non sono stati iscritti effetti nemmeno in termini di fabbisogno. Tale impatto, connesso alle eventuali escussioni, non è infatti prevedibile né nell'*an* né nel *quantum*, né nel profilo temporale.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse statali già stanziato per "Garanzia Italia", si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la capienza del citato Fondo già istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, peraltro coerentemente con quanto riportato in recenti RT in relazione al medesimo fondo.

In proposito, si evidenzia che, secondo quanto affermato da SACE spa⁶, sono circa 42 miliardi di euro, per un totale di 6.361 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia". Il fondo quindi risulterebbe capiente alla luce dell'ampio margine ancora esistente fino al massimo di impegni assumibili (42 miliardi rispetto a 200 miliardi), cui corrisponde un livello di risorse stanziato (31 miliardi) che sconta un tasso di escussione pari a circa il 15%. In proposito la RT afferma che le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 25 miliardi, cui pertanto corrisponderebbero impegni per circa 6 miliardi, che risultano effettivamente pari a circa il 15% di 42 miliardi.

Alla luce di quanto appena premesso, considerato che le garanzie SACE su cui interviene la norma in esame operano nel limite degli impegni assumibili pari a 200 miliardi, cui corrisponde uno stanziamento pari a 31 miliardi, non si formulano osservazioni per i profili strettamente quantitativi.

Inoltre, si ricorda che con la documentazione depositata il 7 novembre il Governo ha anche precisato, per soddisfare le richieste di chiarimenti comunque formulate durante l'esame parlamentare al fine di acquisire un quadro previsionale di utilizzo futuro delle garanzie in questione, che la misura ricalca fedelmente l'ambito di intervento finanziario in economia tramite garanzie declinato dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di

⁶ Cfr. Comunicato SACE del 6 luglio 2022.

aiuti di Stato, per sopperire all'urgenza, eccezionalità e sostanziale non quantificabilità, a priori, della magnitudo delle esigenze di liquidità delle imprese impattate dall'incremento continuo, esponenziale ed imprevedibile dei prezzi dell'energia. Ribadita la complessità del quadro economico di riferimento il Governo ha affermato che non è, pertanto, ipotizzabile la declinazione di una *pipeline* di intervento sviluppata su un orizzonte di medio-lungo periodo che, in ogni caso, dovrebbe essere sviluppata in considerazione della domanda di liquidità gestita dalle banche finanziatrici, nell'esercizio della propria attività istituzionale di esercizio del credito e raccolta del risparmio.

Tuttavia, dal punto di vista della contabilizzazione, andrebbe escluso che le garanzie in questione possano essere considerate come "standardizzate", in quanto, in tal caso, esse si rifletterebero anche sull'indebitamento, senza, tuttavia, che le risorse utilizzate a copertura (i 31 miliardi citati) presentino anch'esse effetti su tale saldo.

Non si formulano osservazioni sulle garanzie del Fondo di garanzia PMI, le quali operano nel limite delle risorse disponibili. Tuttavia, in merito alla mancata evidenziazione, nel prospetto riepilogativo, di effetti sui saldi di finanza pubblica, appaiono opportuni elementi a sostegno della coerenza dell'impatto delle disposizioni inerenti al Fondo di garanzia PMI, in termini di indebitamento netto, rispetto alla dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

Il comma 1, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, dispone (prorogando norme già vigenti) che, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è pari al 5%.

Il comma 2, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, esclude l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.

Il comma 3 dispone che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 115 del 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui venga disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).

Il comma 4 stabilisce, nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

Il comma 5, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 21 del 2022, che prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel loro monitoraggio.

Il comma 6 rinvia all'articolo 43 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 957,34 (prima 492,13) milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 (prima 22,54) milioni di euro per l'anno 2024.

La RT, da integrare con quella, sostanzialmente identica per dati e metodologia, relativa all'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, trasfuso come emendamento nel presente articolo e che sostanzialmente si limita a disporre la proroga delle disposizioni in esame al periodo 4-18 novembre 2022, apportando poi modifiche di mero coordinamento al comma 3 e incrementando gli oneri, come valutati dal comma 6, afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4 per cento, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riportano, di seguito, le tabelle relative alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL, e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale, come indicate dalle RT e corrispondenti, rispettivamente, al periodo 18-31 ottobre e a quello 4-18 novembre.

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-419,82	0,00	0,00	0,00
IVA	-62,35	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	41,77	-17,90	0,00
IRAP	0,00	10,09	-4,64	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	46,95	0,00	0,00
Totale	-482,17	98,81	-22,54	0,00

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-394,58	0,00	0,00	0,00
IVA	-58,50	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	39,41	-16,89	0,00
IRAP	0,00	9,52	-4,37	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	50,30	0,00	0,00
Totale	-453,08	99,23	-21,26	0,00

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nelle tabelle sopra riportate. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di agosto 2022, che risulta pari a 2,77 euro al kg. Per quanto attiene all'onere relativo al periodo 4-18 novembre, invece, la relativa RT indica l'omologo valore per il mese di settembre, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5% si ottiene un importo pari a 2,64 euro/kg (3 euro/kg per il secondo periodo). Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 smc annui e, pertanto, per 14 giorni, pari a 41.349.709 smc e, per 15 giorni, a 44.303.259 smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 14 e a 15 giorni. Tale consumo è pari rispettivamente a 27.745.654 kg e 29.727.487 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80% di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 22.196.534 kg per 14 giorni e a 23.781.990 kg per 15 giorni. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 58,60 milioni di euro per 14 giorni e a 71,35 milioni per i successivi 15 giorni (la maggiore differenza rispetto a quella attesa

sulla base della diversa estensione dei periodi in questione scaturisce dall'aumento di prezzo sopra segnalato emerso fra agosto e settembre), mentre gli effetti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 14 giorni, risultano pari, a 9,96 milioni di euro e, per i secondi 15 giorni, a 12,13 milioni di euro (vale l'argomentazione appena illustrata per giustificare la differenza in questione).

La RT, dopo averli illustrati, afferma che dai commi 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in relazione al comma 5, che prevede attività di controllo a carico del Garante per la sorveglianza dei prezzi praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici, ai fini del loro monitoraggio, nonché di collaborazione da parte dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge n. 244 del 2007 e di supporto operativo da parte della Guardia di finanza, la RT esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le RT nulla aggiungono in relazione al comma 6.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede europea, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dai decreti ministeriali intervenuti nel frattempo:

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21 marzo 2022	Accisa nazionale dal 22 marzo al 31 ottobre 2022
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40	478,40
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40	478,40
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40	367,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	182,61

Il prospetto riepilogativo, ricostruito sulla base delle RT relative alle due proroghe, ascrive alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022	Accisa	E	T	-814,4				-814,4				-814,4			
	IVA	E	T	-120,85				-120,85				-120,85			
	IIDD	E	T		81,18	-34,78			81,18	-34,78			81,18	-34,78	
	IRAP	E	T						19,61	-9,01				19,61	-9,01
	IRAP	S	C		-19,61	9,01									
	Crediti autotrasportatori	S	C		-97,25				-97,25					-97,25	
Riduzione al 5% aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione	E	T		-22,09				-22,09					-22,09		

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la quantificazione appare coerente con le stime effettuate in relazione a precedenti interventi normativi di analogo tenore. Tuttavia, al fine di consentire un riscontro più puntuale, sarebbe auspicabile l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

In particolare, in merito alla stima del minor gettito per accise – e del conseguente minor gettito IVA – la RT non fornisce tutti i dati utilizzati per la quantificazione, limitandosi a fornire l'ammontare degli effetti finanziari stimati e ad illustrare alcuni elementi del metodo di calcolo e ad indicare alcune delle fonti utilizzate, mentre nella documentazione consegnata dal Governo il 7 novembre u.s. è stato chiarito che sono stati utilizzati i dati sui consumi dei prodotti in questione relativamente allo stesso periodo dell'anno 2021, in quanto i predetti consumi hanno carattere di stagionalità. Il *dataset* di riferimento è quello delle "Analisi e statistiche energetiche e minerarie" del MITE. I dati di consumi del gasolio per autotrazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 sono stati invece estrapolati dalle banche dati a disposizione della SOGEI (circa 6 miliardi di litri di gasolio). Le quantificazioni in esame appaiono coerenti con i dati ricavabili da dette indicazioni.

Si evidenzia inoltre che il comma 2 prevede, dal 18 al 31 ottobre e dal 4 al 18 novembre, la disapplicazione di specifiche aliquote agevolate, in quanto superiori a quelle provvisoriamente disposte dalle norme in esame. Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire elementi di valutazione di maggior dettaglio ai fini della verifica delle quantificazioni (oltre ai consumi di benzina e quantità di gasolio considerati nella stima, comunque ricavabili dal predetto *dataset*, anche i consumi di carburante considerati per la disapplicazione delle aliquote agevolate previste dalla normativa previgente, e numero e caratteristiche dei soggetti interessati al fine di distinguere i consumatori finali dai titolari di partita IVA).

Con riferimento alla stima degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, si rileva che la RT utilizza come prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale il dato Assogasmetano relativo al mese di agosto 2022, che risulta pari a 2,77 euro al kg (2,64 al netto dell'IVA) per la proroga di ottobre, e

l'omologo prezzo relativo al mese di settembre per la proroga di novembre. Atteso che questo ultimo prezzo risulta significativamente superiore al primo, come attesta la stessa RT, appare conseguentemente sottostimato l'onere correlato a tale misura in relazione alla proroga di ottobre (la prima delle due in esame), considerando che gli oneri complessivi di cui al comma 6 risultano come la mera somma degli oneri emersi dalle due differenti RT, senza alcun fattore correttivo che tenga conto, appunto, della sottostima implicita nella RT al primo provvedimento. Sul punto, la stessa RGS, nell'appunto consegnato il 7 novembre, implicitamente ammette l'esistenza del cennato problema, concludendo con la disponibilità ad un'eventuale previsione che disponga il monitoraggio da parte del MEF degli effetti di gettito della misura, ai fini dell'individuazione tempestiva, ove necessarie, delle idonee misure di compensazione finanziaria degli eventuali maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella RT.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Articolo 5

(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

Il comma 1 per far fronte alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di comuni, province e città metropolitane e garantire la continuità dei servizi erogati, incrementa il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il comma 2 provvede agli oneri, pari a 200 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43 del presente provvedimento.

Il comma 3 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge n. 111/2022 – legge di assestamento 2022.

Il comma 4 provvede alla ripartizione delle predette risorse nonché quelle di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 (200 milioni di euro per l'anno 2022) con decreto del Ministro della salute. Alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 5 concede la facoltà alle regioni e alle province autonome, di riconoscere per il 2022 un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate; la misura massima di tale contributo, nell'ambito delle risorse previste al comma 4, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per l'anno 2022 in base al singolo accordo contrattuale.

Il comma 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43.

Il comma 6-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, concede la facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, di utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.

Il comma 6-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che per l'anno 2022, la rendicontazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 TUEL, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.

La RT nel ribadire il contenuto della norma, non aggiunge ulteriori informazioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, comma 2, del DL 17/2022 – Comuni (c. 1)	s	c	160				160					160			
Incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, comma 2, del DL 17/2022 – Città metropolitane e Province (c. 1)	s	c	40				40					40			
Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard al fine di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche (c. 3)	s	c	400				400					400			

Al riguardo, in merito al comma 6-bis, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si incrementa la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella in conto capitale. Di conseguenza, la disposizione potrebbe produrre un'accelerazione della spesa (considerato che la spesa corrente viene registrata sulla base dell'impegno e la spesa per investimento in base allo sviluppo teorico degli stati di avanzamento dei lavori) che potrebbe riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Sul punto andrebbe quindi acquisito il parere del Governo al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti effetti onerosi, rispetto a quanto scontato nei tendenziali in relazione all'utilizzo delle risorse indicate dalla norma.

Inoltre, la facoltà di utilizzo di risorse prima del giudizio di parifica del rendiconto potrebbe determinare il rischio di impiegare risorse il cui accertamento potrebbe poi essere contraddetto dalla Corte dei conti, con conseguente necessità o di annullare le spese previste o di trovare nuove coperture.

Sui restanti commi non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

Il comma 1 rifinanzia il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 di 100 milioni per il 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

I commi da 2 a 4 assegnano ad un decreto interministeriale i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione. Eventuali risorse residue a seguito del riparto possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

Il comma 5 provvede ai relativi oneri ai sensi del successivo articolo 43.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che, relativamente alla quantificazione di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022, il servizio di trasporto pubblico locale e regionale è garantito attraverso un parco autobus costituito da 42.003 mezzi, di cui 37.715 a gasolio, benzina e *bifuel*, 3.630 a metano e GPL. A tali veicoli si aggiungono metropolitane, tram, treni, funivie, funicolari e navi, per raggiungere un parco mezzi di oltre 49.000 mezzi.

Dall'analisi dei dati di bilancio delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è emerso che la voce B6 "Costi per materie prime" del conto economico è stimabile in circa il 10% del fatturato del settore del trasporto pubblico locale, che è di circa 10 miliardi di euro.

Altresì, la componente delle materie prime che fa riferimento ai costi per carburanti (gasolio, metano, ecc.) utilizzati per la trazione, è stimabile in circa il 60% della voce B6 del conto economico, per una spesa mensile di circa 50 milioni di euro per un consumo medio di carburante di oltre 43,5 milioni di litri per i servizi su strada e ferroviario e 10 milioni di litri per i servizi marittimi e lacuali e una stima del maggior costo complessivo di circa 100 milioni di euro relativamente al quadrimestre settembre-dicembre 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 9, comma 1 del D.L. 115/2022 per riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario (c. 1)	s	c	100				100					100				

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che in caso di insufficienza delle risorse stanziato rispetto alle domande il riparto avviene in misura proporzionale fra i beneficiari.

Articolo 7
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

L'articolo prevede un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

La RT evidenzia che la disposizione si rende necessaria al fine di prevedere adeguati ristori ai gestori di impianti sportivi e piscine, siano essi associazioni o società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico.

I costi per l'approvvigionamento energetico degli impianti hanno subito ingenti incrementi a seguito degli aumenti dei costi dell'energia, tali da rendere economicamente non sostenibile l'apertura degli impianti sportivi, in particolar modo per quelli natatori e quelli al chiuso. A tal fine viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Agli oneri, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017 (c. 1)	s c	50				50				50			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si configura quale autorizzazione predisposta quale mera "integrazione" per il 2022 al limite massimo di spesa già previsto dalla normativa vigente per il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e istituito dalla legge di

bilancio 2018 nel bilancio della presidenza del consiglio dei ministri⁷ e che il relativo onere si presenta chiaramente rimodulabile, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, contrassegnati da una piena simmetria tra valori imputati alla competenza finanziaria e in termini di cassa e competenza economica, e in considerazione della circostanza che l'autorizzazione di spesa che si predispone con la norma in esame è limitata al solo anno in corso e riveste natura di spesa "corrente", andrebbero richieste conferme in merito all'integrale impegnabilità e spendibilità degli stanziamenti aggiuntivi entro la fine dell'anno.

In tal senso, pur prendendo atto delle assicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸, va evidenziato che il prospetto riepilogativo riferito alla norma istitutiva del Fondo ascriveva alla relativa spesa, anch'essa classificata come di parte corrente, effetti sensibilmente differenziati sui tre saldi⁹.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 43.

Articolo 8 ***(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)***

Il comma 1 istituisce, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del medesimo decreto legislativo, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

Il comma 2 istituisce, per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del medesimo decreto legislativo, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto

⁷ Capitolo 846 del relativo bilancio, recante uno stanziamento annuale di circa 10 milioni di euro nel bilancio 2022/2024.

⁸ Nell'appunto depositato dal rappresentante del Governo, si è infatti confermato che "gli effetti finanziari degli stanziamenti previsti dall' articolo, in ragione degli specifici interventi da finanziare volti al ristoro economico dei costi energetici, risultano coerenti con l'analogo impatto stimato dal prospetto riepilogativo sui tre diversi saldi di finanza pubblica". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo dell'economia, 7 novembre 2022, pagina 6.

⁹ A tal proposito, si segnala che in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi di incremento delle risorse del Fondo, la rappresentante del Governo ha chiarito alla Commissione Bilancio che gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure "tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità.". Cfr. Camera dei deputati, Resoconto Commissione Bilancio, 6 aprile 2022, p. 220.

legislativo n. 460 del 1997, iscritte alla relativa anagrafe e diversi dai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.

Il comma 3 demanda ad un apposito DPCM l'individuazione, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, dei criteri di accesso ai fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di contributo e dei criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché delle procedure di controllo.

Il comma 4 stabilisce che i contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917 del 1986. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 5 prevede che per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgano di società *in house*, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel DPCM di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022:

- quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021,
- quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore),
- quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (cap. 2070 dello stato di previsione del Ministero del lavoro),
- quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e termica (c. 1)	s	c	120				120				120			
Fondo per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale (c. 2)	s	c	50				50				50			
Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 1 c. 178 L n.234/2021 (c. 6)	s	c	-100				-100				-100			
Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore (c. 6)	s	c	-4				-4				-4			
Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (c. 6)	s	c	-6				-6				-6			
Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica, di cui all'articolo 1, comma 120 legge n.234/2021 (c. 6)	s	c	-28,57				-20				-20			

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che gli oneri sono configurati come limiti massimi di spesa.

In relazione alla prima modalità di copertura, atteso che le risorse necessarie risultano effettivamente disponibili presso il Fondo in questione (che ha una dotazione per il 2022 pari a 300 milioni di euro - cap. 3088), appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, considerando che lo stanziamento per il 2022 relativo all'autorizzazione di spesa ora ridotta per 4 milioni di euro (articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017) ammonta a 5 milioni di euro, si ritiene necessario un approfondimento in ordine all'idoneità delle risorse residue (soltanto il 20% di quelle stanziare) a soddisfare le esigenze di controllo e monitoraggio perseguite con dette risorse.

Non vi sono rilievi da formulare circa l'utilizzo del Fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente, atteso che esso, iscritto sul capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione di circa 56,68 milioni di euro per l'anno 2022 e, secondo un'interrogazione effettuata alla

banca dati della RGS, sul citato capitolo risulta integralmente "accantonato", in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, un importo pari alla voce di copertura in esame.

In merito alla quarta modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 ha istituito un apposito Fondo di 700 milioni di euro per il 2022 volto alla tutela - mediante interventi in materia di integrazione salariale - delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS emerge che dal Fondo in questione risulta integralmente "accantonato", in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, un importo pari alla voce di copertura in esame, residuando, per l'anno 2022, una disponibilità pari a circa 251 milioni di euro. Non si formulano pertanto osservazioni circa la sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, anche alla luce delle rassicurazioni da parte del Governo in merito all'assenza di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime¹⁰.

Non vi sono poi osservazioni sulla modalità di contabilizzazione di tale copertura, considerato che l'impatto sui saldi registra correttamente effetti ridotti sull'indebitamento e il fabbisogno in considerazione della quota di contribuzione figurativa ad essi correlata in relazione alle finalità tipiche per le quali il Fondo è stato apprestato, che rileva soltanto ai fini del saldo netto da finanziare.

Articolo 9

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

La norma prevede che la disciplina contenuta all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022¹¹ si applichi alle istanze presentate entro 30 giorni dalla nomina dei commissari anche qualora, in sede di autorizzazione delle opere, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongono modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

La RT afferma che la norma introduce forme di semplificazione amministrativa in relazione alle istanze di autorizzazione per la costruzione e realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e che da tali disposizioni non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La documentazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati ha confermato che la norma ha lo scopo di precisare che le procedure "accelerate" riguarderanno anche le eventuali modifiche sostanziali dei medesimi impianti (che hanno già

¹⁰ Cfr. Appunto del MEF del 7 novembre 2022.

¹¹ La norma definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto e prevede la nomina di commissari straordinari di Governo per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture ad esse connesse.

usufruito delle norme acceleratorie). Quindi si tratta di situazioni limitate, circoscritte ai soli due FSRU oggetto oggi di autorizzazione ex art. 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 e comunque riconducibili alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche interessate, pertanto sono gestibili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La nota aggiunge che la disposizione in esame tiene conto del fatto che, spesso, in fase autorizzativa vengono imposte prescrizioni che possono determinare modifiche sostanziali agli impianti medesimi, che necessitano anch'esse di essere autorizzate.

L'intervento normativo mira a precisare che l'iter accelerato oggi previsto verrà reiterato anche in caso di modifiche/delocalizzazione dei medesimi impianti.

Al riguardo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10

(Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale)

Il comma 1 prevede l'utilizzo diretto o l'affidamento in concessione da parte del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari di beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi ministeri e uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR, Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica.

Il comma 2 prevede che i predetti Ministeri, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre amministrazioni pubbliche anche per impianti superiori a 1 MW con accesso ai regimi di sostegno previsti.

Il comma 3 estende a tali impianti le semplificazioni previste per gli impianti localizzati in aree idonee (in particolare, la riduzione dei termini di conclusione del procedimento autorizzativo e il carattere non vincolante del parere paesaggistico, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR).

La RT afferma che le norme hanno carattere abilitante e in quanto tali non risultano suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, nell'ipotesi di utilizzo diretto, gli oneri derivanti dall'installazione di impianti potranno essere sostenuti con risorse già previste a legislazione vigente o con le risorse del PNRR. In caso di affidamento a terzi, non si genererebbero spese a carico del bilancio dello Stato.

La documentazione depositata da Governo alla Camera dei deputati, in riferimento all'osservazione, secondo la quale la predetta disposizione "parrebbe presentare carattere non già facoltativo bensì obbligatorio al ricorrere di determinate condizioni" e, conseguentemente, "sul Ministero incomberebbero nuovi adempimenti rispetto ai quali andrebbero valutati i relativi effetti finanziari", osserva, preliminarmente, che la norma in questione, come precisato anche nella relazione illustrativa, è analoga a quella prevista per il Ministero della Difesa dall'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo

2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 in relazione alla quale non è stata formulata alcuna osservazione circa la natura "obbligatoria" dell'utilizzo previsto. Nel merito, la nota precisa che l'inciso di cui al primo comma "il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili" abilita, senza obbligo alcuno, il Ministero all'installazione di tali impianti, individuando e circoscrivendo i beni utilizzabili per la realizzazione degli stessi. L'obbligatorietà si riferisce, semmai, al novero dei beni adoperabili a tale scopo, e non all'installazione in sé.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo, andrebbero meglio precisate le risorse previste a copertura, su cui la RT non si sofferma. Tali risorse andrebbero raffrontate con gli oneri ipotizzabili, fornendosi i parametri assunti per determinare i vari fattori di costo.

Sul comma 2 non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma è di carattere facoltativo per le amministrazioni interessate, le quali potranno dunque darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse, e anche che gli incentivi per le comunità energetiche operano nel quadro delle sole risorse disponibili, e infatti il decreto istitutivo è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria (art. 50 del D. Lgs. n. 199 del 2021).

Articolo 11

(Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura)

L'articolo predispone lo stanziamento per il 2022 di 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè, ex art. 101 del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali). I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

La disposizione prevede che alla copertura dei relativi oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di parte corrente (di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali (di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

Il comma 2 prevede che il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

La RT ribadisce che gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 40 milioni di euro per il 2022 e che la copertura è assicurata quanto a 15 milioni di euro, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18¹², e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 43. Su entrambi i capitoli (1919 e 2062 del MiC) sono disponibili 15 milioni di euro per l'anno 2022 e l'utilizzo di dette risorse non pregiudica nessun pregresso impegno di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Contributo al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c. 1)	s c	40				40				40			
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1 del DI n. 18/2020- Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori (c. 1)	s c	-15				-15				-15			
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2 del DI n. 34/2020- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali (c. 1)	s c	-15				-15				-15			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si configura chiaramente quale autorizzazione predisposta nella forma di limite massimo di spesa, volto a consentire il riconoscimento di un contributo finalizzato a mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas in favore di sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e che l'onere sotteso alla predetta autorizzazione si configura chiaramente come rimodulabile, nulla da osservare.

¹² Trattasi del fondo di cui al capitolo 6133 dello stato di previsione del citato dicastero. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., bilancio di previsione dello Stato 2022-2024, sul sito *internet* del Dipartimento.

Ad ogni modo, al fine di consentire una stima in merito all'adeguatezza della spesa prevista a fronte dei fabbisogni straordinari cui le risorse sono destinate, sarebbero utili ulteriori elementi informativi in merito alle maggiori spese sostenute nell'anno in corso dagli enti e soggetti indicati dalla norma come i beneficiari del contributo in relazione ai costi energetici.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che la disposizione si richiama *in primis*, a tal fine, per una quota pari a 15 milioni di euro ciascuno, alla riduzione della dotazione del *Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori*¹³ - che presenta la necessaria disponibilità - iscritto nello stato di previsione del dicastero della Cultura, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche in considerazione della precisazione approvata in tal senso nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁴, nulla da osservare.

Ad ogni modo, pur risultando confermata la sussistenza delle relative disponibilità, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi eventualmente già programmati ai sensi della normativa vigente, per lo stesso anno, a valere delle medesime risorse.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, che presenta una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, andrebbe solo confermato che l'utilizzo delle disponibilità ai fini della copertura in esame non pregiudichi l'attuazione di interventi già programmati a valere delle medesime risorse per il medesimo anno.

Quanto alla residua copertura di 10 milioni di euro, che è posta a carico delle disposizioni di cui all'articolo 43, si rinvia all'articolo.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione di bonus trasporti)

La norma incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti, di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 (buono di massimo 60 euro per le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro).

Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

¹³ I due fondi dovrebbero corrispondere ai capitoli nn. 1919 dello stato di previsione del dicastero della Cultura i presentava le indicate disponibilità di competenza alla data del 22 settembre 2022. Cfr. Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Sistema Datamart/RGS*, interrogazione dello stato di previsione del ministero della cultura alla data del 20 e del 22 settembre 2022.

¹⁴ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo dell'economia, 7 novembre 2022, pagine 9-10.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Incremento del Fondo finalizzato al riconoscimento di un buono per acquisti abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale di cui all'articolo 35 del D.L. n. 50/2022	s	c	10				10					10				

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulato atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e le istanze sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 13

(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

L'articolo dispone l'incremento di 30 milioni di euro per il 2022 del contributo finalizzato a fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, già previsto dall'art. 1, comma 13, della L. 62/2000, al fine di sostenerne l'aumento dei costi energetici.

È previsto che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

La RT ribadisce che la norma dispone l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo per il funzionamento degli istituti paritari, di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico, dovute all'eccezionale incremento del costo dell'energia,

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 43

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Incremento risorse per il contributo alle scuole elementari paritarie, di cui all'articolo 1, comma 13 della legge n. 62/2000, per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari	s c	30				30				30			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa e che l'onere ad essa sotteso si presenta chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Per i profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 14 *(Fondo per il sostegno del settore del trasporto)*

La norma autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:

- nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995¹⁵;
- nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 285 del 2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.Lgs. n. 422 del 1997, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge n. 218 del 2003.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle relative risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Fondo da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti	S	C	100				100					100				

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulato atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 15 *(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)*

Il comma 1, al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, concede agli istituti di patronato di cui alla legge n. 152 del 2001 un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta

¹⁵ La norma si riferisce all'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

alla data del 24 settembre 2022, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Il comma 2 riconosce il contributo previa presentazione entro il 24 ottobre 2022 di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo stesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 3 rinvia all'articolo 43 per la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 769.000 euro per il 2022, valore che costituisce limite di spesa.

La RT afferma che nel 2021 ai patronati facevano capo 23 sedi centrali, 187 sedi regionali, 1.709 sedi provinciali e 5.744 sedi zonali, per un totale di 7.663 sedi. Considerando un contributo di 100 euro per ciascuna si arriva ad una spesa complessiva di 766.300 euro. Il limite di spesa, pari a 769.000 euro, permetterebbe anche di soddisfare eventuali aggiornamenti del numero di sedi, la quale si stima potrà comunque essere nell'ordine massimo di 20 unità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Contributo <i>una tantum</i> in favore dei patronati a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas	s	c	0,77				0,77				0,77			

Al riguardo, si rileva che la norma configura l'onere come limite di spesa, anche se a fronte di una prestazione indicata in misura fissa e non modulabile, per una determinata platea di beneficiari. In caso di eventuale eccedenza della numerosità della platea rispetto alle previsioni, quindi, andrebbe chiarita la modalità attraverso la quale si intende garantire il rispetto del limite di spesa, pur rilevando che gli eventuali oneri aggiuntivi (rispetto al margine prudenziale di incremento scontato dalla stessa RT) sarebbero comunque modesti. Si prende atto, comunque, degli elementi forniti dalla RT a sostegno della capienza dello stanziamento rispetto ai benefici economici da erogare.

Articolo 16 **(Procedure di prevenzione degli incendi)**

La norma riduce, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni i termini previsti dal D.P.R. n. 151 del 2011, concernente il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, per la pronuncia sulla conformità sul progetto antincendio da parte del Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, nei casi in cui a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio.

La RT afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati, conferma la possibilità di provvedere nei nuovi, più brevi termini indicati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, anche nell'ottica della finalità di semplificazione dei procedimenti in esame.

Al riguardo, considerate le rassicurazioni fornite dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 17

(Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

La norma, nel modificare l'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2022, innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

La RT afferma che la disposizione è finalizzata ad adeguare l'importo massimo dei finanziamenti garantibili gratuitamente da ISMEA ai nuovi limiti di intervento previsti dal primo emendamento al Quadro Temporaneo Ucraina adottato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2022. L'incremento dell'importo massimo concedibile offre la possibilità di ottenere maggiore liquidità alle PMI agricole e della pesca colpite dal rincaro dei costi delle materie prime, dei carburanti e dell'energia conseguenti agli eventi bellici in Ucraina. La RT sottolinea che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, con riferimento all'innalzamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti da ISMEA ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 50/2022, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che la RT riferita al predetto articolo 20 ha precisato che la misura delle garanzie sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo destinate.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Articolo 18

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

Il comma 1 riconosce ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non

eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 (indennità spettante ai titolari di trattamenti pensionistici) e 16 (indennità per i percettori di RdC). Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.

Il comma 2 riconosce l'indennità di cui al comma 1 anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'INPS.

Il comma 3 prevede che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetti ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Il comma 4 stabilisce che l'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il comma 5 dispone che, nel mese di novembre 2022, il credito maturato (in favore del datore di lavoro) per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Il comma 6 rinvia all'articolo 43 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente 1.538 euro (c. 1)	S	C	1.005				1.005					1.005				

La RT afferma che la numerosità dei beneficiari è stata stimata in 6,7 milioni di soggetti. Ai fini della quantificazione della platea, non disponendo ancora dei dati relativi ai lavoratori retribuiti nel mese di novembre 2022, nell'appunto consegnato il 7 novembre il Governo ha precisato che si è fatto riferimento, in via prudenziale, al mese del 2021 cui corrisponde il maggior numero di lavoratori retribuiti. Più precisamente, dagli archivi amministrativi dell'INPS relativi ai lavoratori dipendenti pubblici e privati (con esclusione dei lavoratori domestici) sono stati individuati i lavoratori che nel mese di maggio 2021 avevano un imponibile ai fini contributivi di importo non eccedente 1.538 euro. Tale platea, al netto dei pensionati che lavorano, è risultata pari a 6,7 milioni di soggetti. Quanto ai riscontri con i dati del Dipartimento delle finanze si rileva che questi ultimi fanno riferimento ai redditi del 2020 (anno anomalo per via del *lockdown* dovuto alla pandemia) e prendono in considerazione il requisito del reddito

con riferimento al limite di 20.000 euro per l'intero anno anziché 1.538 in un solo mese. Ne consegue, pertanto, un onere per maggiori prestazioni valutato in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, sulla base delle informazioni integrative fornite dal Governo nell'appunto del 7 novembre, che sembrano giustificare il *gap* esistente fra la stima della platea assunta a base della quantificazione e quella, desumibile dai dati estratti dal Dipartimento delle finanze (Dati 2021 relativi alle Dichiarazioni dei redditi 2020), dei lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 20.000 euro annui, che risulta di circa 11,5 milioni di soggetti.

Evidentemente tale *gap* è riconducibile alla presenza nel secondo insieme dei soggetti già titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 19 (pensionati e percettori di RdC), nonché dei lavoratori domestici, oltre che dei lavoratori dipendenti che - pur avendo redditi nel complesso dell'anno per un importo medio mensile inferiore a quanto ora previsto - non lavorano nel corrente mese di novembre (ad es., lavoratori a tempo determinato con contratto precedentemente scaduto).

Articolo 19

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

Il comma 1 prevede la corresponsione d'ufficio, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 20.000 euro, da parte dell'INPS con la mensilità di novembre 2022 di un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum*, il quale provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Il comma 2 esclude, agli effetti delle disposizioni del comma 1, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il comma 3 stabilisce che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Il comma 4 prevede che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 sia corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento e sia soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

Il comma 5 stabilisce che l'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

Il comma 6 dispone che l'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Il comma 7 rinvia all'articolo 43 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 8 stabilisce che l'INPS, a domanda, eroga, nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022, e già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro.

Il comma 9 stabilisce che, a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (NASpI e Dis-coll), è riconosciuta dall'INPS una indennità *una tantum* pari a 150 euro.

Il comma 10 stabilisce che, a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge n. 264 del 1949, è riconosciuta dall'INPS una indennità *una tantum* pari a 150 euro.

Il comma 11 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi un'indennità *una tantum* pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono in corso alla data del 18 maggio 2022 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. I soggetti richiedenti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 12 dispone che ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021, e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021, l'INPS eroga automaticamente un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita alla società Sport e Salute S.p.a. la somma di 24 milioni di euro. Le risorse non utilizzate dalla società Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 13 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 14 prevede che l'INPS, a domanda, eroghi ai lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 15 riconosce ai beneficiari delle indennità *una tantum* di cui all'articolo 32, commi 15 (lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali per contratto d'opera) e 16 (incaricati alle vendite a domicilio), del decreto-legge n. 50 del 2022, una ulteriore indennità *una tantum* di 150 euro.

Il comma 16 prevede che ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

Il comma 17 dispone che le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1.

Il comma 18 esclude che le indennità di cui ai commi da 8 a 16 concorrano alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986.

Il comma 19 stabilisce che le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Il comma 20 dispone che le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A. entro il 24 ottobre 2022.

Il comma 21 rinvia all'articolo 43 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indennità <i>una tantum</i> per i pensionati residenti in Italia e di reddito personale assoggettabile a IRPEF per l'anno 2021 non superiore a ventimila euro (c. 1-6)	s	c	1.245				1.245				1.245			
Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8 del D.L. 50/2022 (c. 8)	s	c	112,5				112,5				112,5			
Indennità <i>una tantum</i> per percettori NASPI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015 (c. 9)	s	c		165				165				165		
Indennità <i>una tantum</i> per percettori di indennità di disoccupazione agricola di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949 (c. 10)	s	c		52,5				52,5				52,5		
Ulteriore indennità <i>una tantum</i> ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca (c. 11)	s	c		34,5				34,5				34,5		
Trasferimento di somme a Sport e Salute S.p.A. per indennità in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, del DL n. 50/2022 (c. 12)	s	c	24				24				24			
Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (c. 13-15)	s	c		95,7				95,7				95,7		
Indennità <i>una tantum</i> per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (c. 16)	s	c	120				120				120			

La RT stima la platea di beneficiari dell'indennità in favore dei pensionati con redditi inferiori a 20.000 euro annui in 8,3 milioni di soggetti, da cui discendono oneri per maggiori prestazioni valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022. Con riferimento alle altre categorie di beneficiari, la RT riporta le seguenti platee:

	<i>(numero soggetti)</i>
Lavoratori domestici (impatto sul 2022)	750.000
Percettori NASpI e Dis-Coll (impatto sul 2023)	1.100.000
Percettori disoccupazione agricola (CISOA) (impatto sul 2023)	350.000
Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa <i>ex</i> art. 409 del C.p.c. (impatto sul 2023)	230.000
Beneficiari di una delle indennità di cui all'art. 10, commi 1-9, del dl. 41/21 e all'art. 42 del dl. 73/21, stagionali, a t.det. e intermittenti di cui agli artt 13-18 D.Lgs. n. 81/15 con almeno 50 giornate nel 2021, lavoratori iscritti alla gestione spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri nel 2021, beneficiari delle indennità <i>una tantum</i> di cui all'art. 32, commi 13 e 15, del D.L. 50/22 (impatto sul 2023)	638.000
Lavoratori sportivi (impatto sul 2022)	160.000
Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (impatto sul 2022)	800.000

Al riguardo, con riferimento ai pensionati aventi diritto all'erogazione dell'indennità, si prende atto della stima della platea riportata dalla RT (8,3 milioni), che appare improntata a caratteri di prudenzialità, atteso che, in base ai dati reperibili sul sito del Dipartimento delle finanze, relativi alla categoria dei pensionati suddivisi per classi di reddito per il 2020, la numerosità della platea con redditi fino a 20.000 euro è pari a circa 8,1 milioni di unità.

Con riferimento ai commi da 8 a 16, si chiede l'eventuale disponibilità di dati di consuntivo inerenti al precedente, analogo beneficio, sia pur riferito a platee più ampie di quelle intercettate dalla presente misura, atteso che il limite reddituale non era di 20.000, bensì di 35.000 euro.

Per quanto attiene ai lavoratori domestici, si ritiene appropriata la stima riportata dalla RT (750.000 soggetti), a fronte di dati che attestano la presenza di circa 920.000 lavoratori regolari complessivi nel corso del 2020¹⁶, nel cui novero vi sono però circa il 19% di soggetti con oltre 60 anni di età (e una parte di questi presumibilmente è percettrice di trattamento pensionistico) e un 17% circa con orario di lavoro fino a 9 ore a settimana (una parte di questi verosimilmente svolge un secondo lavoro), per cui la mancata valutazione del 18% circa della platea complessiva appare condivisibile. Inoltre, la norma richiede la sussistenza del rapporto di lavoro ad una data precisa, mentre il dato complessivo di 920.000 lavoratori regolari attiene a soggetti che hanno avuto un rapporto di lavoro domestico nel corso di un intero anno, nonché l'aver percepito la precedente, analoga indennità.

Nulla da osservare in ordine alla platea stimata per i percettori di NASpI e Dis-Coll (1,1 milioni), che risulta in linea con la platea di beneficiari del 2020, nonché a quella relativa ai percettori di indennità di disoccupazione agricola. In merito alla prima categoria, tuttavia, si osserva che il comma 21 (implicitamente) e la RT (esplicitamente) ascrivono l'impatto finanziario delle indennità in questione al 2023, il che, oltre a non trovare riscontro puntuale nelle norme (come peraltro negli altri casi di ascrizione degli effetti al 2023), non è nemmeno desumibile da elementi logico-sistematici (almeno deducibili, per le altre disposizioni con effetti ascritti al 2023, dal

¹⁶ V. <https://www.osservatoriolavorodomestico.it/rapporto-annuale-lavoro-domestico-2021>

comma 17 o dal riferimento generico al 2022 per la maturazione del diritto, con la conseguente necessità di attendere anche il mese di dicembre per individuare esattamente la platea dei beneficiari, con slittamento dei trattamenti al 2023), atteso viceversa che, in assenza di disposizione che disponga diversamente, si dovrebbe attendere l'esecuzione del pagamento nel mese di dicembre, ovvero nel 2022.

Si chiede conferma della platea di 230.000 titolari di rapporti di co.co.co. ex articolo 409 c.p.c., sulla quale non si dispone di autonomi elementi di riscontro.

Per quanto riguarda le platee indicate dai commi da 12 a 15, pari complessivamente a 638.000 beneficiari, si ritiene che tale stima sia coerente con quelle complessivamente recate dalle RT riferite ad interventi di sostegno del reddito per le categorie in questione, a partire dalle misure per l'emergenza covid, nonché, da ultimo, dalla RT all'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Sulla base dei medesimi parametri di confronto anche la stima sui lavoratori sportivi appare condivisibile.

Infine, con riferimento alla numerosità dei nuclei beneficiari del RdC, il Report sul Reddito/Pensione di cittadinanza INPS dell'ottobre 2022 riporta un dato di 1.038.922 unità (nel mese di settembre) a fronte degli 800.000 nuclei stimati dalla RT. Tuttavia, si ricorda che le disposizioni in esame non consentono l'erogazione ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui al precedente articolo 18, e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo, per cui si ritiene ragionevole la riduzione della platea operata dalla RT, anche se va ricordato che nell'analogo, precedente provvedimento recato dal decreto-legge n. 50 del 2022, a fronte di una platea complessiva di percettori del RdC sovrapponibile a quella attualmente considerata, la platea stimata era di 100.000 unità in più. Si chiede se tale differenza sia eventualmente ascrivibile all'acquisizione di dati perlomeno di pre-consuntivo in relazione all'indennità stabilita per tali soggetti dal decreto-legge n. 50.

Tanto premesso, sulla base del numero di beneficiari indicati dalla RT, le quantificazioni in esame sono corrette.

Articolo 20 ***(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)***

Il comma 1 incrementa di 150 euro l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 50 del 2022, a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per il 2022¹⁷.

¹⁷ Si ricorda che l'articolo 33 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito il Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, destinato a finanziare il riconoscimento di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ad un determinato importo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La RT non forniva ulteriori elementi. Il decreto attuativo (DM 19 agosto 2022) ha poi individuato la platea dei beneficiari nei lavoratori autonomi percettori nel 2021 di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, nonché

Il comma 2 rinvia all'articolo 43 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti di cui all'articolo 33 del DL n. 50/2022 (c. 1)	s	c	412,5				412,5					412,5				

La RT stima la numerosità della categoria di beneficiari in 2,75 milioni di lavoratori autonomi. Moltiplicando il numero dei beneficiari per l'importo dell'incremento dell'indennità *una tantum*, pari a 150 euro, la RT stima appunto un onere per maggiori prestazioni pari a 412,5 milioni di euro per il 2022, che costituisce limite di spesa. Nell'appunto consegnato il 7 novembre 2022 il Governo ha precisato che, per quanto riguarda le Gestioni Inps (Artigiani, Commercianti, Agricoli autonomi e Professionisti esclusivi contribuenti alla Gestione Separata), la platea è stata individuata sulla base delle informazioni desunte dagli archivi amministrativi dell'INPS stesso. Più precisamente, con riferimento ai lavoratori autonomi delle citate Gestioni, sono stati individuati 2,327 milioni di lavoratori con redditi 2021 imponibili ai fini contributivi non superiori a 20.000 euro e con almeno un versamento contributivo dal 2020; a tale platea sono stati aggiunti ulteriori 0,423 milioni di professionisti delle Casse professionali sulla base di indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al riguardo, per quanto di competenza, con riferimento all'adeguatezza del limite di spesa previsto si riportano di seguito i relativi elementi dimostrativi del complessivo limite di spesa di 412,5 mln di euro per l'anno 2022:

la misura del beneficio (200 euro) e ha previsto un meccanismo di monitoraggio degli oneri con cessazione delle concessioni in caso di raggiungimento del tetto di spesa.

**Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei
lavoratori autonomi
Decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, art 20**

	Beneficiari	Limite di spesa (milioni di lire)
CDCM	430.000	64,5
ARTIGIANI	750.000	112,5
COMMERCianti	908.000	136,2
PROF. ESCLUSIVI GESTIONE SEPARATA	239.000	35,85
TOTALE GESTIONI INPS	2.327.000	349,05
CASSE PROFESSIONALI	423.000	63,45
TOTALE (Inps+Casse prof.)	2.750.000	412,5

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'onere recato dalle norme in esame è configurato come limite massimo di spesa e che lo stanziamento risulta coerente con il numero atteso dei beneficiari, fornito dalla RT. Tuttavia, tenuto conto che la norma in esame – a differenza di quella istitutiva del beneficio originario – prevede, in favore di beneficiari individuati puntualmente, un beneficio definito in misura fissa, senza dunque margini di modulabilità nell'impiego delle risorse, al fine di poter verificare l'effettività del limite di spesa e la congruità dello stesso rispetto alle finalità della misura, andrebbero acquisite informazioni più specifiche sulla numerosità della platea dei beneficiari, indicando altresì le fonti statistiche e/o amministrative dei dati forniti.

Si ricorda che la platea della prima tranche del sussidio era implicitamente stimata in 3 milioni di soggetti sulla base dello stanziamento (600 milioni complessivi) e dell'importo unitario fissato con il DM 19 agosto 2022 (200 euro). Atteso però che in questa sede il limite reddituale viene significativamente ridotto da 35 mila a 20 mila euro, il livello della platea dei percettori, stimato pari a 2,75 milioni di soggetti, solleva perplessità, sia pur nel senso di una possibile sovrastima, destinata ovviamente a riverberarsi sull'onere.

Articolo 21 ***(Recupero delle prestazioni indebite)***

Il comma 1 prevede l'avvio entro il 31 dicembre 2023 del recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2019 (quindi limitatamente alle verifiche effettuate in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico)¹⁸.

¹⁸ In sostanza, le norme differiscono al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, che, ai sensi dell'articolo all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, dovrebbe procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT sembra escludere oneri aggiuntivi alla luce dello stato attuale degli adempimenti amministrativi connessi al recupero degli indebiti, presumibilmente non in linea con le tempistiche necessarie al rispetto dei termini previsti a legislazione vigente. Tale interpretazione andrebbe comunque confermata.

Ciò premesso, appare necessario acquisire conferma che - ove i recuperi siano iscritti quali crediti nei bilanci INPS o comunque scontati ai fini delle previsioni di finanza pubblica - dalla norma in esame non derivino dilazioni apprezzabili nel realizzo di entrate attese o iscritte in bilancio, a legislazione vigente, sulla base appunto delle contabilizzazioni esistenti.

CAPO III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale

Articolo 22

(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

Il comma 1 qualifica le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006 come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti

Il comma 2 prevede che nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri assegni all'autorità medesima un termine non superiore a venti giorni per provvedere. In caso

o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvedendo, entro l'anno successivo, al recupero degli importi eventualmente pagati in eccedenza.

di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, nel modificare l'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono stabiliti le modalità di funzionamento dell'Organismo e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della transizione ecologica.

La RT con riferimento ai commi 1 e 2 afferma che le disposizioni di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per la nomina dei Commissari ad acta di cui al comma 2 non è prevista la corresponsione di compensi.

In merito ai commi 3 e 4 la RT afferma che gli oneri previsti, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza dei Consorzi e dei Sistemi Autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di prevista istituzione, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota Mite del fondo speciale di parte corrente che presenta adeguate disponibilità (ai sensi della legge di bilancio 2022-2024, la quota del fondo speciale di parte corrente riservata al Mite ammonta a 26,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Spese per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (c. 3)	s	c	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10
Riduzione tabella A Ministero della transizione ecologica (c. 4)	s	c	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati, con riferimento al comma 2, del quale il Governo rammenta la finalità di stimolare le amministrazioni competenti a giungere ad una celere definizione delle procedure autorizzatorie dei suddetti interventi, sottolinea l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato nella medesima disposizione normativa, in quanto al commissario ad acta eventualmente nominato, non sarà corrisposto alcun compenso, anche in ragione del carattere meramente autorizzatorio dell'attività ad esso demandata.

Per il Governo, il commissario provvede, mediante specifici atti o provvedimenti, sulla domanda di autorizzazione per i procedimenti non di competenza statale relativi alle opere, impianti e infrastrutture nel settore dei rifiuti, in caso di inerzia dell'autorità competente. Del pari, l'avvalimento delle società, così come indicate nella presente norma, non presenta carattere di onerosità e le stesse vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto peraltro conto dell'attività meramente "cartolare" demandata al Commissario relativamente all'accelerazione dell'iter autorizzativo degli impianti in argomento.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si formulano osservazioni sul comma 2.

Invece per quanto riguarda la spesa prevista per il funzionamento del nuovo Organismo di vigilanza presso il Ministero andrebbero forniti elementi circa i parametri utilizzati nella quantificazione della spesa.

Articolo 23

(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici)

La norma nel modificare l'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di tali infrastrutture sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica. Inoltre, con riferimento ai punti di prelievo di energia elettrica che alimentano le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici accessibili al pubblico, viene specificato che le misure tariffarie definite dall' ARERA sono quelle esclusivamente riferite alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma non incide sulle entrate da canoni degli enti locali e nel presupposto che gli enti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle infrastrutture in esame vi provvedano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 24 **(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)**

Il comma 1, integrando l'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 142 del 2019, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocatione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, individua la società DRI D'Italia spa¹⁹ quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1-*quater* ora integrato (pari nel complesso a 2 miliardi di euro), preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto è gestito dalla società DRI d'Italia spa. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società DRI d'Italia spa a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle altre vigenti disposizioni di settore.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ribadisce che la norma attribuisce *ex lege* a DRI d'Italia S.p.A. fino a 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, attraverso l'esclusivo utilizzo di idrogeno verde, a valere sulle risorse complessivamente pari a 2 miliardi dell'investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*" della Missione 2, Componente 2 del PNRR. La RT esclude pertanto che la norma comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'appunto consegnato il 7 novembre il Governo ha rappresentato che la programmazione degli interventi nell'ambito dell'Investimento 3.2 in questione è avvenuta per il tramite del DM 21 ottobre 2022, n. 463, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti. In particolare, il citato decreto ha confermato l'attribuzione di 1 miliardo di euro a DRI d'Italia S.p.A., anche in considerazione della compatibilità con la progettualità dell'Investimento 3.2, ed ha attribuito la restante quota ad altri progetti finalizzati alla sostituzione di quota parte del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi nei settori *hard to abate*, sempre in linea con la progettualità dell'Investimento.

Per quanto concerne la trattazione dei profili attinenti all'affidamento *ope legis* a DRI d'Italia S.p.A. – previa apertura del capitale della società ad operatori economici selezionati con gara europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa -

¹⁹ Si ricorda che DRI D'Italia S.p.A. è controllata al 100% da Invitalia, la quale a sua volta, pur non essendo inclusa nell'"elenco Istat" delle pubbliche amministrazioni, ha come azionista unico il MEF.

della gestione dell'impianto in discussione, la conformità della disposizione interna di cui si discute alla disciplina europea affonda la propria giuridica referenza nell'elaborazione giurisprudenziale e legislativa di cui si dà conto nel prosieguo, oggetto di adeguati approfondimenti già all'epoca della presentazione dello specifico intervento normativo.

Con la Comunicazione interpretativa del 5 febbraio 2008 (C 6661/2007) sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico – privati istituzionalizzati (PPPI), la Commissione europea ha chiarito che, *“indipendentemente dalle modalità di costituzione del PPPI, le disposizioni di diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni impongono all'amministrazione aggiudicatrice di seguire una procedura equa e trasparente quando procede alla selezione del partner privato”*. A tal fine, prosegue la Commissione, *“per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto”*.

Sul punto, la Corte di Giustizia Europea (CGE, Sezione III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset) è tornata a pronunciarsi in ordine alla possibilità di affidamento diretto a favore di società a partecipazione privata, affermando che le norme comunitarie *“non ostano all'affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l'esecuzione preventiva di determinati lavori a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni”*.

Il modello della gara “a doppio oggetto” (quale quello perfettamente replicato dal legislatore nella norma in narrativa) ha, infine, ricevuto il definitivo avallo del Consiglio di Stato (Sezione VI, 16 marzo 2009, n. 1555), secondo cui *“Le condizioni che devono sussistere affinché il ricorso ad una società mista sia legittimo sono: i) che esista una norma di legge che autorizzi l'amministrazione ad avvalersi di tale strumento; ii) che il partner privato sia scelto con gara; iii) che l'attività della costituenda società mista sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell'autorità pubblica che ha proceduto alla costituzione della medesima; iv) che la gara (unica) per la scelta del partner e l'affidamento dei servizi definisca esattamente l'oggetto dei*

servizi medesimi; v) che la selezione dell'offerta migliore sia rapportata non alla solidità finanziaria dell'offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contratto; vi) che il rapporto instaurando abbia durata predeterminata”.

Pur prendendo atto delle condizioni di cui alle lettere i) (...che autorizzi l'amministrazione ad avvalersi...) e iii) (...in favore dell'autorità pubblica che ha proceduto alla costituzione...) con cui il Consiglio di Stato, unitamente al sussistere delle altre sopra testualmente replicate, ha subordinato la legittimità di un affidamento diretto ad una società a capitale misto, non sembra possano nutrirsi dubbi sulla riconducibilità, entro la cornice delineata dalla CGE con la summenzionata pronuncia, del caso di specie, nella duplice considerazione che a) l'autorizzazione alla costituzione, ad opera di INVITALIA (formalmente distinta da una “amministrazione” o “pubblica autorità”), della società DRI d'Italia S.p.A. ha tratto la propria giuridica referenza da una norma primaria dello Stato, b) acclarata ed indiscussa la sua giuridica qualificazione di soggetto *in house* all'amministrazione centrale dello Stato, la distinzione di INVITALIA dalla pubblica amministrazione partecipante/vigilante in cui è, per tale ragione, da ritenersi indissolubilmente incardinata è destinata ad operare soltanto su un piano meramente formale e non alla stregua di una valutazione sostanziale, militando a sostegno di tale assunto la sussistenza di un profilo di delegazione interorganica tra i due soggetti tale da ricondurre il loro assetto ad una veste unitaria.

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito la predetta impostazione (Sezione V, 15 marzo 2016, n. 1028), secondo cui la differenza tra la società *in house* e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione dal punto di vista sostanziale, mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica (modello cui la fattispecie acceduta dalla norma in scrutinio è da ricondurre, all'esito dell'apertura del capitale della società ai privati, nel rispetto di quanto ivi stabilito), in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, ove la confluenza dei – pur distinti – interessi pubblici e privati meritevoli di tutela alla luce dell'ordinamento europeo approdi ad una convergenza dall'esito pienamente conforme all'ordinamento medesimo. In quest'ultimo caso, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto, purché *“l'oggetto sia predeterminato e non genericamente descritto, poiché altrimenti, è evidente, sarebbe agevole l'aggiramento delle regole pro-competitive a tutela della concorrenza”.*

In adesione ai richiamati principi, l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha codificato definitivamente la regola di ordine generale secondo cui, in tutte le ipotesi in cui le vigenti norme consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse economico generale (come risulta nel caso di specie dal comma 1-

quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, così come integrato dall'articolo 24 in esame), la scelta del socio deve obbligatoriamente avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica, principio, questo, pienamente ribadito dalla fonte di normazione primaria in discussione.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che la destinazione delle risorse sia coerente con gli interventi già programmati o avviati in relazione alle finalità del Piano e con i relativi effetti già scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica. Le dettagliate argomentazioni fornite dall'appunto del 7 novembre in ordine alla compatibilità con la normativa europea della scelta in favore della DRI d'Italia spa inducono a ritenere ragionevolmente fugato il timore che la disposizione possa incorrere in una procedura d'infrazione a livello unionale, con i conseguenti, possibili riflessi finanziari.

Sezione II

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di università

Articolo 25

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

L'articolo istituisce fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore – in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR -. A tal fine, integra in più punti la legge n. 338/2000.

In particolare, il comma 1 prevede che in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 1 della citata legge è inserito l'articolo 1-bis (*Nuovo housing universitario*).

Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che alle risorse del Fondo per l'*housing* universitario accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), o gli altri soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1 (del decreto legislativo n. 338 del 2000), sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al successivo comma 7. E' previsto che ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che la ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto previsto dal comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi della normativa vigente. E' stabilito che l'erogazione delle risorse sia effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

Il comma 4 dispone che le risorse assegnate sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi dell'articolo in commento presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

Il comma 5 prevede che i soggetti aggiudicatari assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad un'altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero, degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

Il comma 6 prevede che l'eventuale riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi nella proposta comporti la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.

Il comma 7, alle lettere a)-f), dispone che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano definite le modalità per l'accesso al contributo secondo i criteri ivi indicati²⁰.

Il comma 8 stabilisce che i posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo siano destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

Il comma 9 prevede che, con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrano alla formazione del reddito sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

Il comma 10 dispone, altresì, che gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo siano da considerarsi esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Fermo restando che la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, gli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, decadono dal beneficio fiscale.

²⁰ In particolare: alla lettera a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2; alla lettera b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; alla lettera c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento; alla lettera d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo; alla lettera e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto; alla lettera f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

Il comma 11 prevede che ai soggetti aggiudicatari (comma 3) è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta IMU in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione del versamento dei tributi in conto unico (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). E' previsto che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Il comma 12 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda:

- alla lettera a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
- alla lettera b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 13 dispone che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

La RT sottolinea che la norma introduce un meccanismo di finanziamento pubblico degli interventi di messa a disposizione di nuovi posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari.

Evidenzia che la copertura degli interventi è assicurata dalla istituzione di un apposito fondo, denominato "Fondo per l'*housing* universitario", che si avvale delle risorse all'uopo stanziate dal PNRR. La misura si inserisce nel quadro degli investimenti del PNRR e ha l'obiettivo di aumentare la disponibilità di nuovi posti letto, da parte anche di soggetti privati, con l'obiettivo di triplicarli entro il 2026, inaugurando, in sostanza, un nuovo mercato di *housing* universitario.

La disposizione, inoltre, ai commi dal 9 all'11 riconosce un regime fiscale di favore per le imprese che investono risorse nell'edilizia universitaria.

Più nel dettaglio, la misura di cui al comma 9 semplifica la realizzazione dell'intervento dal punto di vista fiscale in quanto esenta dalle imposte dirette il finanziamento erogato dallo Stato e dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro gli atti relativi agli immobili che ne sono oggetto.

Il comma 9, primo periodo, prevede che le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 10 dispone, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione agli interventi ammessi al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura configura in entrambi i casi una rinuncia a maggior gettito ai fini IRPEF, IRES e IRAP, nonché ai fini dell'imposta di bollo e di registro, in quanto si tratta di nuovi atti, aventi ad oggetto gli immobili messi a disposizione degli studenti universitari, che vengono stipulati in ragione della norma agevolativa in parola.

Il comma 9, secondo periodo, prevede che, con decorrenza dall'anno di imposta 2024, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

La RT afferma poi che, non avendo a disposizione specifiche informazioni sull'universo dei possibili immobili interessati dalla norma in parola, sulla base delle informazioni desunte da operatori del settore si ipotizza che la stessa possa interessare 60.000 posti letto distribuiti su 20.000 unità immobiliari (mediamente 3 posti letto per unità), nell'ambito di circa 1.000 edifici con una capienza media di circa 60 posti letto ognuno. Assumendo che il canone annuo, per locazione e servizi forniti al locatore, si attesti pari a circa 5.000 euro per unità si stima, con una aliquota IRES/IRPEF del 23 per cento ed IRAP del 4 per cento, una perdita di gettito annua, rispettivamente, pari a circa 9,2 milioni di euro (20.000 X 5.000 X 40 per cento X 23 per cento) e a circa 1,6 milioni di euro (20.000 X 5.000 X 40 per cento X 4 per cento).

Di cassa, considerando l'entrata in vigore nel 2024, con un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento ed IRAP dell'85 per cento, l'andamento sarebbe il seguente:

(milioni di euro)

	2024	2025	2026	dal 2027
IRES/IRPEF	0	-16,1	-9,2	-9,2
IRAP	0	-3,00	-1,6	-1,6
Totale	0	-19,1	-10,8	-10,8

La misura di cui al comma 10 rende l'investimento ulteriormente attrattivo in considerazione del fatto che oggetto dell'intervento sono immobili, generalmente, di grandi dimensioni.

Quanto alla previsione di cui al comma 11, questa incentiva la prosecuzione dell'investimento nel lungo periodo, garantendo l'esenzione parziale dei ricavi. Essa

prevede che ai soggetti aggiudicatari delle procedure di assegnazione delle risorse di cui al comma 3 sia riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari all'importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili, o parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo.

La disposizione rinvia a un successivo decreto del MUR, di concerto con il MEF, per la definizione delle disposizioni attuative della misura anche al fine di rispettare a decorrere dall'anno 2024 il limite annuo di spesa previsto di 5 milioni di euro che rappresenta l'onere su base annua (dal 2024) della disposizione in esame

In relazione agli effetti di natura finanziaria la RT evidenzia che il MUR ha indicato un numero stimato di immobili pari a 1.000 per complessivi 60.000 posti letto; al momento non risulta possibile identificare puntualmente gli immobili potenzialmente beneficiari dell'agevolazione, atteso che ciò potrà avvenire all'esito delle procedure previste dal comma 3. Sulla base delle informazioni fornite per le vie brevi dal MUR, considerando la tempistica necessaria per l'attuazione delle disposizioni in esame, si ipotizza che il credito d'imposta in esame sia fruibile a decorrere dall'anno 2024.

Pertanto, la combinazione delle suddette misure fiscali agevolerà la realizzazione dell'obiettivo nelle tre fasi in cui si articola l'iniziativa economica: l'accesso al finanziamento; l'acquisizione dell'immobile; lo svolgimento dell'attività economica nel lungo periodo.

Le risorse del PNRR sulla misura in oggetto non sono orientate a coprire il minor gettito derivante dall'agevolazione fiscale ma servono ad incentivare la creazione di questo nuovo mercato in grado di fornire una nuova gamma di alloggi ad affitti accessibili. Pertanto, l'effetto dell'agevolazione è quello di convogliare nuovi investimenti nel mercato degli alloggi universitari, rispondendo all'esigenza di nuovi posti letto mediante la presentazione di progetti di investimento sostenibili e redditizi che altrimenti non avrebbero luogo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti effetti in conto minori entrate e maggiori/minori spese, come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	E/S	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Esenzione redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari-IRES/IRPEF (c. 9)	E T				-16,1				-16,1				-16,1
Esenzione redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari-IRAP (c. 9)	E T								-3,0				-3,0
	S C				3,0								
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di IMU, in relazione agli immobili, destinati ad alloggio o residenza per studenti (c. 11)	S C			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0
Riduzione tabella A MUR (c. 12, lett. a))	S C			-12,1	-12,1			-12,1	-12,1			-12,1	-12,1
Riduzione fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (c. 12, lett. b))	S C				-12,0				-12,0				-12,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riguardo ai commi 1 e 2, va evidenziato che la norma prevede l'attivazione di un fondo nell'ambito del PNRR - Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, denominato “Fondo per l'housing universitario”, con una dotazione pari a 660 milioni.

Sul punto, si osserva che le relative risorse dovrebbero rientrare nella componente prestiti²¹ e quindi determinare un debito per lo Stato italiano con necessaria evidenziazione di effetti in termini di solo indebitamento netto. Per tali interventi, infatti, finanziati mediante prestiti finalizzati alla realizzazione di interventi espressamente aggiuntivi rispetto a quelli già previsti ai sensi della legislazione vigente, l'effetto di copertura non può rilevarsi in quanto la contrazione di prestiti non è soggetta a registrazione ai fini del deficit calcolato secondo i criteri di competenza economica. Quanto alla mancata evidenziazione di effetti in termini di indebitamento, durante l'esame in prima lettura il Governo ha affermato che i relativi effetti sono già scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Ad ogni modo, posto che il comma 2 stabilisce che il riparto del fondo dovrà comunque aver luogo sulla base di proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo i criteri previsti dal comma 7, e che ai relativi componenti non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese comunque denominati, andrebbero inoltre richieste conferme in merito alla possibilità, che il citato dicastero possa assicurare il funzionamento di tale commissione nel quadriennio 2023/2026, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse

²¹ Cfr. allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pagg.547-548.

umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente. In proposito, venendo anche ai commi 3-6, va infatti evidenziato che le norme prevedono che il riparto dei fondi dovrà avvenire in base ai criteri ivi indicati e del monitoraggio dei fabbisogni posto in essere dal MIUR sulla base della apposita ricognizione dei fabbisogni.

Tutto ciò considerato, tenuto conto delle assicurazioni intervenute nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in merito alla compatibilità dell'intervento in esame con il cronoprogramma dell'attuazione della gamma degli interventi con copertura a carico delle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR²², per un importo pari a 660 milioni di euro fino al 2026, ai fini della realizzazione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, nulla da osservare.

Sui commi 9-11, le disposizioni ivi previste riconoscono un regime fiscale di favore dal 2024 per i soggetti che investiranno risorse nell'edilizia delle residenze universitarie, riconoscendo un regime di esenzione dall'imponibile ai fini delle imposte dirette, nella misura del 40 per cento dei redditi associabili a tali investimenti, a condizione che i redditi rappresentino comunque più della metà del reddito derivante dall'immobile adibito a residenza per studenti.

A tal fine, considerato che la RT, ai fini della stima della perdita di gettito a decorrere dal 2025 facendo riferimento a non meglio definite "informazioni desunte da operatori del settore" ipotizza che la misura possa interessare 60.000 posti letto distribuiti su 20.000 unità immobiliari nell'ambito di circa 1.000 edifici con una capienza media di circa 60 posti letto, andrebbero forniti elementi confermativi della congruità dei parametri solo sommariamente indicati ai fini della valutazione dell'impatto della misura, fornendosi più precise indicazioni in merito ai posti ad oggi già esistenti nelle residenze, anche valutando l'evoluzione della platea di potenziali utenti delle residenze per i prossimi anni in relazione ai posti che verranno creati.

A tale proposito, sul calcolo degli effetti quantificati circa la perdita di gettito per l'erario, sarebbe utile acquisire elementi e dati confermativi delle ipotesi assunte quanto al canone unitario annuo da corrispondersi per i posti letto, per locazione e servizi forniti al locatore (indicato in 5.000 euro annui per unità, ovvero 417 euro mensili) e alle aliquote medie IRES/IRPEF e IRAP assunte dalla RT (rispettivamente del 23 per cento e del 4 per cento), per un onere complessivo correlato alla perdita di gettito previsto dal 2024 valutato, rispettivamente, per l'IRPEF e l'IRAP, in circa 16,1 e 3 milioni di euro per il 2025, e in 9,2 e 1,6 milioni di euro dal 2026.

Sul punto, ai fini della verifica degli effetti d'impatto complessivi ipotizzati dalla RT per le annualità a decorrere dal 2025 - in considerazione dell'entrata in vigore nel 2024 (con un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento ed IRAP dell'85 per cento) - e alla luce della caratteristica degli stessi oneri come riconducibili ad un diritto soggettivo

²² Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio Legislativo, Appunto del 7 novembre 2022, pagina 16-17.

"perfetto" riconosciuto ai beneficiari dell'esenzione dal prelievo fiscale del relativo reddito, andrebbero acquisiti elementi confermativi della congruità della stima operata, che impone il monitoraggio dell'effettivo effetto d'impatto finanziario ai sensi dei commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Per quanto concerne gli effetti dell'esenzione degli atti relativi agli immobili da adibire alle finalità in esame da imposta di registro e di bollo, configurandosi quale rinuncia ad un maggiore gettito, convenendo con la RT, non vi sono osservazioni.

Quanto al comma 11, che prevede un ulteriore onere in relazione ai soggetti aggiudicatari dei finanziamenti *de quo*, ai quali viene riconosciuto anche un credito d'imposta - premesso che andrebbero forniti elementi in merito alla stima dell'onere indicato in 5 milioni di euro complessivi che si configura come un limite massimo di spesa - non ci sono osservazioni.

Venendo ai profili di copertura, circa le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'università e della ricerca, (lettera a), si osserva quanto agli effetti esposti nel prospetto riepilogativo, che con riferimento all'anno 2024 la norma prevede un onere di 5 milioni e una copertura di 5 milioni sul fondo speciale del MUR, mentre il prospetto espone una minore spesa di 12,1 milioni sul fondo citato: circa tale discrasia andrebbero acquisiti chiarimenti.

Ad ogni buon conto, quanto alla compensazione della restante parte dell'onere mediante corrispondente riduzione della dotazione previste dal Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lettera b), andrebbero richieste conferme circa l'esistenza delle disponibilità necessarie a valere degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Sezione III

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione

Articolo 26

(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

L'articolo provvede al riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica superiore, finalizzato in particolare ad allineare i curricula e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano Nazionale "Industria 4.0." e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socio-economico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS *Academy*.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di poter adeguare costantemente i curricula degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.

Il comma 2, alle lettere a)-f), dispone che i regolamenti siano adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al

comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto dei criteri ivi indicati:

- a) ridefinizione dei profili dei curricula vigenti con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione (n.1) e la valorizzazione della metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l'incremento degli spazi di flessibilità (n.2), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa;
- c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati « Patti educativi 4.0 », per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
- f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Il comma 3 prevede che gli studenti che abbiano completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscano una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 e per quelli che abbiano completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica al termine degli studi si acquisisca una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. È stabilito che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.

Il comma 4 prevede che i regolamenti di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 5 stabilisce che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, siano abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che la norma reca disposizioni aventi carattere ordinamentale, individuando la cornice normativa necessaria a dare attuazione alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1) nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Più in dettaglio, i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono disposizioni di natura ordinamentale volte alla revisione dell'assetto dei percorsi di istruzione tecnica, mediante l'adozione di uno o più regolamenti adottati, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, sono previste due clausole di invarianza specifiche per le lettere a) e d), riferite rispettivamente alla revisione dei profili dei curricula e alle attività formative destinate al personale docente.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede – con ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale – specifiche misure per il riconoscimento agli studenti che abbiano concluso il primo e il secondo biennio degli istituti tecnici i corrispondenti livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.

I commi 4 e 5 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevedono specifiche disposizioni di carattere procedurale per l'adozione e le eventuali modifiche dei regolamenti di riforma, nonché per la loro entrata in vigore.

Infine, il comma 6 prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative contenute nell'articolo la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Durante l'esame in prima lettura, è stato depositato un appunto dal rappresentante del Governo²³, in cui si afferma che "la clausola generale di invarianza finanziaria prevista al comma 6 sarà rispettata nell'adozione dei decreti attuativi in quanto il mandato del PNRR sulla materia fissa quale obiettivo quello di allineare i curricula degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0 e dal rinnovato contesto dell'innovazione digitale. L'intervento attuativo sarà quindi orientato ad una revisione dei contenuti formativi e ad una rimodulazione dell'assetto ordinamentale, in particolare dello sviluppo del curriculum in termini di ripartizione di quote orarie tra le diverse discipline senza intaccarne il monte ore complessivo. Tale modalità di intervento garantisce l'invarianza di spesa".

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme in esame.

²³ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio Legislativo dell'Economia, Appunto del 7 novembre 2022, pagina 18.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando o che il dispositivo reca norme che rivestono natura apparentemente ordinamentale e procedurale, volte a consentire il riordino *funditus* della disciplina vigente concernenti l'istruzione tecnica, va sottolineato che le medesime che si accompagnano ad una clausola di neutralità finanziaria riportata al comma 6.

A tale proposito, pur considerando gli elementi forniti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, si rammenta che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatte clausole, le stesse debbano essere accompagnate da una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei comprovarne la piena sostenibilità a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. In tal senso, la risposta inerente la rimodulazione delle quote orarie delle diverse discipline senza aumento del monte orario complessivo sembra illustrare come saranno rafforzate le materie elencate al comma 2, lettera a) n.1, ma non chiarisce come saranno attuati tutti i restanti criteri che prevedono ulteriori attività.

Articolo 27 ***(Misure per la riforma degli istituti professionali)***

L'articolo opera modifiche alla disciplina vigente del sistema di istruzione professionale finalizzate – in coerenza con la riforma dell'istruzione tecnica e professionale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – a rafforzarne la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano Nazionale Industria 4.0., a semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e a favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.

A tal fine, il comma 1 aggiorna il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) si specifica che il sistema di istruzione professionale ha la finalità di favorire la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui al Piano nazionale Industria 4.0;
- alla lettera b) il comma 4 dell'articolo 2 (*Identità dell'istruzione professionale*) è sostituito specificandosi che il profilo educativo, culturale e professionale degli istituti professionali è ispirato ai modelli promossi dall'Unione europea che, coerentemente con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività, intendono contribuire alla promozione e sviluppo dell'innovazione digitale;
- alla lettera c) si modifica il comma 2 dell'articolo 8 (*Passaggi tra i sistemi formativi*), operandosi la semplificazione dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale. Il passaggio da un percorso quinquennale di istruzione professionale ai percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (e viceversa) è una opzione che consente agli studenti di rimodulare il proprio percorso di apprendimento e vedere assicurata la piena reversibilità della scelta originaria senza disperdere il bagaglio di acquisizioni.
- alla lettera d) al comma 1, lettera b), secondo periodo, all'Allegato A (*Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*) è aggiunto, in fine, il richiamo, nella definizione dei profili formativi, alla coerenza con la strategia di

transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche provvedano al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 stabilisce che siano definite, con apposite linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che la disposizione novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, al fine di dare attuazione alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1).

Certifica che l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché prevede disposizioni di carattere ordinamentale volte ad aggiornare tra i principi e le finalità della formazione professionale anche la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, legate al paradigma Industria 4.0 (comma 1, lettera a); introdurre, nell'ambito dell'identità della formazione professionale, anche la promozione e lo sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate da Industria 4.0 (comma 1, lettera b); prevedere linee guida di semplificazione del passaggio dagli Istituti professionali agli Iefp, e viceversa (comma 1, lettera c); prevedere, nell'ambito del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, anche il riferimento alle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 (comma 1, lettera d).

Sul comma 2, riferisce che ivi si dispone che le istituzioni scolastiche provvedono all'aggiornamento del Progetto formativo individuale nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al comma 3, le misure di supporto allo sviluppo dei processi di internalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in materia di istruzione e formazione professionale sono attivate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le disposizioni modificative in esame si accompagnano ad una clausola di neutralità prevista al comma 3, va ancora una volta ribadito che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnano a siffatte clausole, queste debbano

associarsi anche a RT contenenti l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva e piena sostenibilità. In caso contrario, risolvendosi in mere affermazioni di principio, di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Si segnala, inoltre che l'aggiornamento permanente del Progetto formativo individuale richiamato dal comma 1 è già previsto dalla legislazione vigente da una disposizione (articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 61/2017), cui non sono stati ascritti effetti finanziari e alla quale è applicabile una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 12 del medesimo decreto).

Articolo 28 ***(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)***

L'articolo istituisce presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale come struttura deputata a rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. All'Osservatorio nazionale è altresì associata l'istituzione - con decreto del Ministero dell'istruzione - di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.

Il comma 2 stabilisce che l'Osservatorio è composto da n.15 esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

Il comma 3 prevede che l'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, e delle linee guida, e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curriculum.

Il comma 4 dispone che l'Osservatorio operi ai sensi della normativa vigente in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Il comma 6 dispone che l'attuazione delle disposizioni avvenga nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

La RT evidenzia che la disposizione prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, nell'ambito della riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1).

Più in dettaglio, i commi da 1 a 5 introducono disposizioni di carattere ordinamentale volte a istituire l'Osservatorio, disciplinarne i compiti consultivi e propositivi, nonché la relativa composizione specificando che l'eventuale

partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione. Inoltre, viene previsto un raccordo tra l'attività dell'Osservatorio e quella svolta dagli organismi della rete delle scuole professionali e dal Comitato nazionale ITS Academy. Infine, vengono demandate a un apposito decreto del Ministro dell'istruzione la definizione delle regole di funzionamento dell'Osservatorio; la sua articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali; le forme di raccordo organico con Enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.

Il comma 6 precisa l'invarianza finanziaria dell'articolo in esame, disponendo che l'attuazione dello stesso avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, è previsto che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto che l'istituzione dell'Osservatorio è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria relativa al suo funzionamento nonché degli ulteriori elementi informativi forniti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁴, si prende atto delle rassicurazioni pervenute anche se esse andrebbero accompagnate da più puntuali elementi, quali ad esempio il numero di riunioni annue previste e il numero di ore necessarie per l'adempimento delle relative attività unitamente con il numero di unità amministrative che saranno dedicate al supporto dell'Osservatorio.

²⁴ Nell'Appunto depositato si legge che " In merito all'ulteriore clausola circa l'impossibilità di sostituire i docenti quando impegnati nelle attività dell'Osservatorio, si fa presente che tale clausola sarà garantita con le disposizioni attuative fornendo altresì alle scuole le indicazioni operative, nel rispetto della legislazione vigente, che consentono di assicurare l'attività didattica facendo ricorso all'organico del potenziamento già in dotazione alla scuola. Gli aspetti relativi alle attività di supporto tecnico-amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio saranno invece assicurate, senza oneri aggiuntivi, con il ricorso delle risorse umane già operanti presso la competente Direzione generale che, sulla base di un nuovo piano assunzionale già attuato a livello nazionale, ha incrementato le dotazioni organiche complessive.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio Legislativo dell'economia, Appunto del 7 novembre 2022, pagina 19.

Sezione IV
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Articolo 29
(Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

Il comma 1 estende la procedura di preassegnazione automatica per ciascun intervento, di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 del DPCM 28 luglio 2022, relativa agli interventi attuati dagli enti locali con le risorse previste dal PNRR, anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse del Piano complementare.

Il comma 2 dispone che la predetta estensione comporta che sia considerato come importo preassegnato a ciascun intervento, l'ammontare pari al 15 per cento dell'importo già assegnato per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il provvedimento di assegnazione.

Il comma 3 stabilisce che nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze e del monitoraggio in itinere, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

Il comma 4 pone l'incremento delle risorse preassegnate a carico del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, finalizzate agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

La RT afferma che il valore delle assegnazioni previsto è valutabile nell'ordine di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, nell'ambito della quota finalizzata al Piano complementare. Di conseguenza, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare risorse già disponibili a legislazione vigente.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati ha affermato che la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio senza che vi sia una preventiva valutazione delle disponibilità derivanti dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Ai sensi del DPCM 28/07/2022 che disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, in esito alle procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da ciascuna amministrazione. In caso di esito positivo, si procede all'assegnazione definitiva dell'importo preassegnato. Il trasferimento delle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 8 del predetto DPCM, viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo DPCM dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse. Pertanto, il Governo conferma che la preassegnazione non determina modifiche ai profili di spesa.

Al riguardo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 30

(Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

La norma introduce il comma 1046-*bis* all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, prevedendo che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possano essere utilizzate dalle amministrazioni titolari nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La documentazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati rappresenta che l'utilizzo delle risorse avviene nell'ambito dei medesimi interventi PNRR per le quali le stesse sono state originariamente destinate. I relativi effetti risultano pertanto già scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso i chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 31

(Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del Ministero dello sviluppo economico)

Il comma 1, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal PNRR, autorizza il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti *in house*.

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che l'onere complessivo è quantificato sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di piattaforme con analoghe funzionalità gestite dal MISE.

Sul punto, l'appunto del Governo consegnato il 7 novembre ha precisato che si fa riferimento, ad esempio, alla piattaforma per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del DPCM 6 aprile 2022, attuativo del Fondo "Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive" di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022. Per l'implementazione di tale piattaforma la

Convenzione sottoscritta tra l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e il Ministero dello Sviluppo Economico prevede oneri complessivi, per l’anno 2022, pari a 559.365 euro, IVA esclusa.

La quantificazione dell’onere complessivo tiene conto:

- i) della complessità di realizzazione delle differenti funzionalità della piattaforma: si pensi, a titolo esemplificativo, alla gestione dei modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, caratterizzata da una complessità inferiore rispetto alla gestione dei servizi erogati alle imprese dai centri di trasferimento tecnologico;
- ii) degli elementi della piattaforma comuni alle varie funzionalità, nonché delle sinergie che possono essere create tra alcune delle funzionalità stesse: si pensi, ad esempio, alla gestione del credito d’imposta per investimenti in attività di formazione in tecnologie 4.0 e ai servizi erogati alle imprese dai centri di trasferimento tecnologico. Si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere un onere complessivo inferiore a quello che si sarebbe ottenuto considerando per ciascuna funzionalità oneri pari a quelli previsti per la piattaforma realizzata da Invitalia, usata quale parametro di riferimento.

Per quanto attiene all’attività di gestione e aggiornamento, che sarà svolta da parte del Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come già illustrato dalla RT, nell’appunto è stata evidenziata l’opportunità di distinguere tra attività di gestione sistemistica degli applicativi e attività di gestione delle utenze.

Le prime sono di competenza dell’ufficio preposto ai servizi informativi inquadrato presso la Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico. Quanto alla gestione delle utenze, si provvede, nell’ambito delle attività previste in capo al MiSE come Amministrazione titolare dei citati interventi, direttamente nel caso della misura M1C2 I1.1 e indirettamente – tramite il coinvolgimento dei Soggetti attuatori – per la misura M4C2I2.3.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all’attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico	s k	1,5				1,5				1,5			

Al riguardo, preso atto che l'onere si configura come limite di spesa e di quanto affermato dalla RT, poi integrato con l'appunto del 7 novembre, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 32

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

La norma, inserisce il comma 6-ter all'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, prevedendo che Invitalia, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuova la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021.

La RT afferma che la disposizione ha l'obiettivo di rafforzare il ricorso a procedure centralizzate ed aggregate per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti, in particolare degli enti locali, impegnate quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021. I soggetti attuatori non sostengono alcun onere per le attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 10.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma introduce nuove forme di accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori e che le attività di centralizzazione delle relative committenze sono poste a carico delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, concernenti la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e internazionali, andrebbe assicurato che le risorse previste a legislazione vigente per far fronte alle predette convenzioni siano adeguate anche per le nuove finalizzazioni previste dalla presente norma.

Articolo 33

(Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

L'articolo apporta modifiche alla disciplina vigente concernente la procedura di accesso alla magistratura consentendo l'accesso al concorso anche ai neolaureati e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove scritte. La disposizione modifica anche la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica. A tal fine, l'intervento reca una serie di modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nella parte in cui disciplina l'accesso alla magistratura ordinaria.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati*), siano apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) si modifica il comma 2 dell'articolo 1 (*Concorso per magistrato ordinario*.) introducendo la possibilità di svolgimento della prova scritta del concorso in magistratura mediante strumenti informatici, demandando ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento;
- alla lettera b) si modifica il comma 1 dell'articolo 2 (*Requisiti per l'ammissione al concorso per esami*), laddove, al punto 1), la lettera h) è sostituita ivi prevedendosi che possano accedere al concorso i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni; al punto 2) vengono poi soppresse le lettere i) ed l) dell'articolo 2, comma 1, che prevedevano quali per l'accesso, rispettivamente la laurea in giurisprudenza e il dottorato di ricerca in materie giuridiche e la laurea in giurisprudenza ed il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica.

Il comma 2 reca una disciplina transitoria per la quale è confermata la legittimazione anche per tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme modificate od abrogate dal decreto in conversione.

La disposizione interviene, inoltre, sulla posizione dei professori universitari nominati componenti della commissione del concorso in magistratura, prevedendo che questi vengano esonerati, a richiesta, dall'attività didattica direttamente dal proprio ateneo, senza l'adozione del decreto ministeriale di esonero previsto dalla previgente disciplina [comma 1, lett. c) e commi 3 e 4].

Il comma 5 prevede le necessarie coperture finanziarie. In particolare, prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativo al fondo istituito nello stato di previsione del ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

La RT riferisce che con l'intervento normativo in esame si prevede di modificare alcune disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, al fine di costruire un processo organizzativo più celere ed efficiente per il reclutamento dei nuovi magistrati, che permetta di realizzare gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti giudiziari, in linea con i progetti di riforma sottoscritti nell'ambito del PNRR.

Evidenzia che la disposizione in esame interviene, in via d'urgenza, sulle modalità di espletamento della prova scritta e sui requisiti per l'accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti, anticipando gli effetti determinati dall'attuazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

In particolare, con l'intervento contenuto al comma 1, lettera a), si introduce la possibilità di espletare la prova scritta attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici, secondo le modalità che saranno indicate in un apposito decreto del Ministro della giustizia, agevolando in tal modo tutte le operazioni di correzione degli elaborati consegnati per la prova scritta.

Per realizzare quanto disposto, si prevede di fornire un *tablet* a ciascun candidato per lo svolgimento della prova concorsuale scritta. Si stima che il numero dei candidati presenti al primo giorno delle prove scritte sia in via prudenziale non superiore a 8.000, considerando quali fattori incentivanti alla partecipazione il nuovo modello organizzativo della prova e il numero di posti messi a concorso rispetto ad una media di partecipanti al primo giorno che si attestava su circa 6.000 candidati, nonché il solo requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni per l'accesso al concorso, previsto dall'intervento contenuto al punto 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame.

Si prevede quindi, di noleggiare annualmente un numero di *tablet* prudenzialmente superiore (n.10.000) rispetto a quello dei candidati sopra ipotizzati (n. 8.000) – per garantire la pronta disponibilità di ulteriori dispositivi nei casi di malfunzionamenti o anomalie dei tablet assegnati ai candidati per l'espletamento delle prove – ad un costo mensile pari a 4,27 euro in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione Consip in materia di noleggio *tablet* per la pubblica amministrazione della durata di 24 mesi rinnovabili. Si precisa, altresì, che i tablet noleggiati per il concorso in esame potranno essere riutilizzati in altre procedure che interessano l'assunzione o la riqualificazione del personale del settore della giustizia o assegnati al personale in servizio, compresi gli addetti all'Ufficio per il processo.

Si prevede inoltre l'acquisto di 10.000 tastiere da collegare ai predetti *tablet* per agevolare la scrittura delle prove d'esame di cui si compone il concorso. Il costo previsto per ciascun dispositivo è pari a 30 euro IVA compresa, per un totale di 300.000 euro una tantum.

Per l'acquisto della licenza d'uso dei programmi relativi ai software di gestione del concorso si stima un costo complessivo una tantum di euro 200.000.

Si prevede, infine, un intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 10.000 *tablet* ad una tariffa unitaria di 10 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnica- informatica si ipotizza di utilizzare 150 unità di personale tecnico specializzato con un intervento parametrato su tre giorni ad un costo *pro capite* di 100 euro lordi.

Eventuali ulteriori esigenze di natura tecnico-informatica (schermature, strumenti di ricarica massiva, collegamenti in rete, ecc.) vengono forfettariamente stimate complessivamente in circa 200.000 euro all'anno.

Tali costi sono riportati nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1 (costi strumentali)

Noleggio tablet e acquisto tastiere per tablet										
Costo complessivo noleggio tablet P.A.(12 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	n. candidati ipotizzati presenti alla prova scritta concorso magistrato ordinario	Costo unitario mensile noleggio tablet P.A. - Convenzione Consip	Iva 22%	Costo unitario mensile tablet P.A. - (comprensivo di IVA)	Costo unitario (12 mesi) per noleggio tablet P.A. Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	€ 625.200,00	Acquisto Tastiere tablet	costo intervento unitario (comprensivo di IVA)	N. tablet	€ 300.000,00
	10.000	€ 4,27	€ 0,94	€ 5,21	€ 62,52			€ 30,00	10.000	

TABELLA 2 (costi assistenza e licenze d'uso)

Software - Assistenza- Altre spese tecnico informatiche										
Licenza d'uso per software	€ 200.000,00	Intervento installazione sistema programma	costo intervento unitario (comprensivo di IVA)	N. tablet	€ 100.000,00	Assistenza tecnico-informatica	Unità di personale	N. giorni di assistenza	Costo giornaliero assistenza	€ 45.000,00
			€ 10,00	10.000			150	3	100	

Il costo complessivo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. a) è quantificato in via prudenziale in euro 1.470.200,00 per l'anno 2023 e in euro 970.200,00 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il prospetto riepilogativo dei costi prudenzialmente stimati:

ONERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA PER L' ACCESSO IN MAGISTRATURA CON MODALITA' INFORMATICHE						
Costo complessivo noleggio tablet P.A.(12 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	Acquisto tastiere tablet	Licenza d'uso per software	Intervento installazione sistema programma	Assistenza tecnico-informatica	Eventuali spese tecniche -informatiche	Onere complessivo (anno 2023)
€ 625.200	€ 300.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 45.000	€ 200.000	€ 1.470.200,00
Costo complessivo noleggio tablet P.A.(12 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)			Intervento installazione sistema programma	Assistenza tecnico-informatica	Eventuali spese tecniche -informatiche	Onere complessivo annuo dal 2024
€ 625.200			€ 100.000	€ 45.000	€ 200.000	€ 970.200,00

Come sopra accennato, la presente disposizione al comma 1, punto 1 lett. b), con la sostituzione della lettera h) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevede che per l'accesso al concorso sia sufficiente il solo requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni.

Con l'intervento contenuto al comma 1, punto 2 della lettera b), vengono soppresse le lettere i) ed l) del predetto decreto legislativo 160/2006 eliminando, in coerenza con la modifica precedente, i requisiti attuali della seconda laurea e del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito in un termine non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162.

Al comma 2, comunque, si conferma la validità della legittimazione alla partecipazione al concorso di coloro che sono in possesso, attualmente, dei requisiti modificati e/o abrogati con la disposizione di cui al comma 1.

Con riferimento agli oneri complessivi rilevati dai competenti uffici di questa amministrazione per l'organizzazione del concorso in magistratura, espletato con le modalità ordinarie e non attraverso le norme speciali previste per l'emergenza Covid, oltre alle spese già quantificate per lo svolgimento delle prove con modalità informatica, si rappresenta che gli stessi possono essere quantificati in euro 1.066.500,00, secondo quanto riportato nel prospetto che segue:

Prospetto dei costi per l'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura		
Voci di costo organizzazione- gestione concorso per l'accesso in magistratura	Importi (concorso ordinario legislazione vigente)	Capitoli di bilancio
Locali sede scritti	560.000,00	1461 pg 7
Commissioni + personale Ministero sorveglianza	318.000,00	1461 pg 7
carta e stampati e cancelleria	55.000,00	1461 pg 14
Facchinaggio	120.000,00	1461 pg 14
Schermatura elettronica	13.500,00	1461 pg 14
Totale costi complessivi	1.066.500,00	

La copertura degli stessi è assicurata ordinariamente dalle risorse di bilancio del Ministero della giustizia, in particolare:

- quanto a euro 878.000 sul capitolo 1461 p.g. 7 “*Funzionamento concorso magistratura*”, che prevede uno stanziamento di euro 878.069,00 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;
- quanto a euro 188.500 sul capitolo 1461 p.g. 14 “*Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti*”, che prevede uno stanziamento di euro 1.265.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

In particolare, l’ordinario stanziamento del capitolo 1461 p.g. 7, può essere incrementato con la riassegnazione delle entrate relative agli ulteriori contributi dovuti per il previsto aumento delle domande di partecipazione al concorso in magistratura in attuazione delle presenti disposizioni. Il citato contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 *pro capite* con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2014, che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso.

Al fine di effettuare una stima seppur di massima dei maggiori oneri per l’organizzazione del concorso connessi al possibile ampliamento della platea di partecipanti per effetto del presente intervento normativo, occorre valutare una serie di elementi che condizionano la spesa complessiva dell’organizzazione e della gestione del suddetto concorso. Sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale magistrati di questa amministrazione occorre constatare il netto divario fra il numero di domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati e il numero di candidati presenti al primo giorno della prova scritta, come evidenziato dalla tabella sottostante relativa ai concorsi per magistrato ordinario banditi nel periodo 2009-2019:

Presenti 1° giorno	Domande di partecipazione		
4.822	26.235	Media presenti 1° giorno (2009-2019)	Media domande partecipazione (2009-2019)
4.180	22.605		
4.292	19.339		
6.821	20.501		
5.852	16.136		
5.991	16.144		
6.060	17.111		
5.697	15.020		
6.686	15.368		
5.817	13.283		
56.218	181.742	5.622	18.174

La serie storica dei dati del periodo 2009-2019 evidenzia un *trend* negativo del numero di domande presentate per la partecipazione al concorso in magistratura ordinaria, mentre indica un andamento quasi costante delle presenze al primo giorno delle prove scritte.

Con riferimento al triennio 2017/2019 le domande di partecipazione al concorso sono state pari a una media annuale di 14.557, come si evince dal prospetto successivo:

Anno	Domande di partecipazione al concorso in magistratura	
2017	15.020	Media del triennio (2017-2019)
2018	15.368	
2019	13.283	
Totale domande	43.671	14.557

Pertanto, seguendo una prassi ormai consolidata negli anni, anche in coerenza con i dati raccolti dall'ufficio della Direzione magistrati competente per l'attività di organizzazione e svolgimento del concorso in magistratura, si può ipotizzare un ampliamento massimo del 20% sia delle domande di ammissione (pari in media a circa 14.557) sia del numero di partecipanti alle prove scritte (ultimo dato per il concorso 2022 in via di svolgimento è stato pari a 6.523) con una stima massima di presenti alle prove scritte dei prossimi concorsi di 8.000 candidati per ciascuna procedura.

Ipotizzando quindi un incremento del 20% delle domande di partecipazione al concorso pari a 2.911 (20% di 14.557) e un conseguente incremento dei costi del concorso nella misura indicata nell'allegato prospetto (da 1.066.500 euro a 1.203.600 euro) si può assicurare che i maggiori costi derivanti dall'ampliamento della platea dei partecipanti (+ 137.100 euro) potranno essere ampiamente coperti dal maggior gettito di entrate derivante dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50 *pro capite* (+ 145.550 euro) del maggior numero di candidati.

Stima dei costi per l'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura con ampliamento platea partecipanti						
Voci di costo organizzazione- gestione concorso per l'accesso in magistratura	Importi (concorso ordinario legislazione vigente)	Incremento delle spese dovuto all'intervento normativo in esame	Importo complessivo concorso	Contributo di partecipazione al concorso	Incremento del 20% domande partecipazione	Totale maggiore gettito stimato per incremento partecipanti 20%
Locali sede scritti	560.000,00	56.000,00	616.000,00	50	2911	145.550,00
Commissioni + personale Ministero sorveglianza	318.000,00	63.600,00	381.600,00			
carta e stampati e cancelleria	55.000,00	5.500,00	60.500,00			
Facchinaggio	120.000,00	12.000,00	132.000,00			
Schermatura elettronica	13.500,00	-	13.500,00			
			-			
Totale costi complessivi	1.066.500,00	137.100,00	1.203.600,00			

Come già rappresentato, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lett. a) che prevedono la possibilità di utilizzare modalità informatiche per le prove scritte del concorso, si prevede al comma 6 una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.470.200,00 per l'anno 2023 e in euro 970.200,00 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie e il cui utilizzo non pregiudica gli interventi di spesa già programmati dall'amministrazione giudiziaria.

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 apportano modifiche di natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, rappresentando, sul punto, che l'autorizzazione alla limitazione dell'attività didattica collegata alle prove del concorso sopraindicato, concessa a discrezione di ciascun Ateneo ai professori universitari alla luce della rispettiva programmazione formativa annuale, va collocata tra le casistiche per le quali, di volta in volta, vengono presentate richieste di svolgimento di attività e compiti extraistituzionali, e, pertanto l'intervento, non appare suscettibile di determinare fabbisogni aggiuntivi di organico per le amministrazioni di origine, né l'adozione di particolari misure organizzative.

Ai relativi adempimenti si potrà, pertanto, provvedere senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria	s c		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0
Riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014 (c. 6)	s c		-1,5	-1,0	-1,0		-1,5	-1,0	-1,0		-1,5	-1,0	-1,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto della stima dell'incremento dei partecipanti al concorso alla luce della diminuzione dei titoli di

accesso necessari, per cui da una media storica di 5.600 partecipanti si prevede una dotazione per 8.000 unità, che poi sono ulteriormente elevate a 10.000, anche se la RT non fornisce precisamente i dati che determinano l'incremento i quali si potrebbero trarre la diversa dimensione della platea dei laureati in giurisprudenza rispetto a quelli con diplomi postuniversitari o esperienze professionali, si può ritenere la dotazione prevista prudenziale.

In relazione poi ai vari fattori di costo considerati, andrebbero richieste indicazioni in merito alle fonti che rendano possibile la verifica della congruità dei costi unitari ivi indicati, posto che solo per il noleggio dei tablet viene indicata la convenzione Consip.

In tal senso, analoghi elementi di riscontro andrebbero poi richiesti anche in merito anche al previsto intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 10.000 *tablet* ad una tariffa unitaria di 10 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnico-informatica si ipotizza di utilizzare 150 unità di personale tecnico specializzato, con un intervento il cui onere è parametrato dalla RT su tre giorni di lavoro ad un costo *pro capite* di 100 euro lordi, nonché, per ulteriori esigenze, di natura tecnico-informatica (schermature, strumenti di ricarica massiva, collegamenti in rete), appaiono necessarie assicurazioni circa in merito alla prudenzialità degli oneri stimati a tal fine, ancorché ritenuti "eventuali" dalla RT.

A completamento, in relazione poi agli oneri complessivi da sostenersi da parte dell'Amministrazione giudiziaria, andrebbero non di meno richiesti elementi di chiarimento in merito ai criteri considerati per l'adeguamento degli oneri unitari previsti, a monte dei maggiori fabbisogni di spesa complessivi stimati. Infatti, le spese per i locali, per carta e cancelleria e per facchinaggio vengono incrementate del 10% pur a fronte della previsione di un aumento del 20% dei partecipanti. La spesa per Commissioni+personale sorveglianza viene invece aumentata del 20% in linea con l'aumento previsto dei partecipanti.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto previsti sui Saldi di finanza pubblica andrebbero esplicitati i criteri previsti nella determinazione di una diversa entità dell'onere previsto per il 2023 e a decorrere dal 2024.

Sui profili di copertura (comma 5), dal momento che l'onere relativo all'articolo in esame previsto per il 2023 e a decorrere dal 2024 è posto a carico del fondo istituito nello stato di previsione del ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico²⁵, anche alla luce delle assicurazioni fornite da parte del rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura²⁶, in merito al fatto

²⁵ Capitolo 1536 dello stato di previsione del ministero della giustizia, che presentava ad inizio 2022 una dotazione di 9,2 milioni di euro per l'anno in corso, e di 14,6 milioni di euro dal 2023.

²⁶ In proposito, nell'Appunto depositato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura si fornisce "assicurazione in merito alla congruità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo iscritte sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia nonché riguardo alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di compromettere il raggiungimento delle finalità già programmate per le quali il fondo di cui al succitato capitolo è stato istituito, che risultano comunque garantite nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente pari a circa 14.68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, al netto degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui

che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere il raggiungimento delle finalità cui il Fondo stesso è preordinato, non ci sono osservazioni.

Venendo al comma 3, premesso che la RT assicura che l'autorizzazione alla "limitazione" dell'attività didattica collegata alle prove del concorso, disposta a discrezione di ciascun Ateneo in favore dei professori universitari componenti delle commissioni concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, troverà attuazione nella "programmazione formativa annuale", andrebbero richiesti elementi e dati – comprensivi delle platee di docenti che saranno interessati alla partecipazione ai lavori delle commissioni di concorso – confermativi della insuscettibilità di fabbisogni d'organico aggiuntivi per le Amministrazioni universitarie.

Sul punto, pur considerando che la RT assicura che ai relativi adempimenti le Amministrazioni citate potranno provvedere senza nuovi o maggiori oneri per i propri bilanci, nell'ambito delle attività da fronteggiare con "sole risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" – per le quali, di volta in volta, vengono presentate richieste di svolgimento di attività e compiti extraistituzionali – richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, si rammenta che la mera assicurazione di neutralità indicata dalla RT non costituisce mai di per sé garanzia di neutralità di nuove norme²⁷.

A tale proposito, anche in considerazione della circostanza che la disposizione si riflette in nuovi fabbisogni per gli Atenei, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento specifica clausola di neutralità che andrebbe suffragata con l'esposizione di dati idonei come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sulle lettere b) e c) del comma 1 e sui commi 2 e 4, nulla da osservare.

Articolo 34

(Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

Il comma 1, allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge n. 221 del 1968, consente che il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del PNRR, Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub

all'articolo 33, comma 5, del provvedimento in esame, pari a 1.470.200 per l'anno 2023 e a euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo dell'Economia, 7 novembre 2022, pagine 21-22.

²⁷ A tale proposito, si rinvia agli specifici *caveat* stabiliti per la costruzione delle previsioni di spesa da iscriverne nei loro bilanci da parte delle università ai sensi della legislazione vigente, laddove, tra l'altro, si riscontra che parte delle risorse "aggiuntive" stanziato dal bilancio dello Stato sono state espressamente condizionate al raggiungimento "di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione (PNRR)". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Enti ed organismi pubblici. Aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021. Ulteriori indicazioni*, Circolare n. 23/2022, pagina 10;

investimento 1.2²⁸, sia concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previsti dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.

Il comma 2 dispone che all'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che, alla data del 15 settembre 2022, sono pervenute all'Agenzia per la Coesione Territoriale 1.907 domande di finanziamento, di cui 966 da parte di Farmacie rurali localizzate al di fuori delle aree interne, per un importo richiesto pari a 20.469.126 euro, di cui 4.143.659 per farmacie ricadenti nella macro-area del Mezzogiorno e 16.325.467 per farmacie ricadenti nella macro-area del Centro-Nord.

Sulla base del *trend* delle domande di finanziamento ricevute al 15 settembre 2022, che presentano una media di circa il 9,94% su base bisettimanale, la RT stima che l'importo delle domande potrebbe aumentare, al 30/09/2022 (data di scadenza dell'Avviso) di ulteriori 3 milioni di euro, per un importo complessivo pari a 23.473.993,70 euro.

A tale somma è stato aggiunto un ulteriore importo di circa 5 milioni di euro - per un totale complessivo di risorse pari a 28 milioni di euro - in considerazione dell'eventuale incremento di domande che ragionevolmente potrebbero registrarsi in prossimità della data di scadenza prevista dal bando.

La RT inoltre afferma che il Fondo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 reca le occorrenti disponibilità, fermo restando che la misura sarà attuata dall'Agenzia

²⁸ Si rammenta che il PNRR prevede, nell'ambito della Missione 5 ("Inclusione e Coesione"), Componente 3 ("Interventi speciali per la coesione territoriale"), l'investimento "Strategia Nazionale delle Aree Interne". In particolare sono stanziati 100 milioni (sovvenzioni per nuovi progetti) per consolidare le farmacie rurali convenzionate, rendendole strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali nei centri con meno di 3.000 abitanti (Aree interne- Strutture sanitarie di prossimità territoriale, M5C3-I 1.1.2).

Con il decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 dell'Agenzia per la coesione territoriale è stato approvato un avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali, per un ammontare complessivo di risorse pari a 100 milioni di euro. Il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 30 settembre 2022. Sono già state ammesse al finanziamento oltre 822 farmacie (elenchi n. 1 del 18 maggio 2022 e n. 2 del 27 maggio 2022 e n. 3 del 14 settembre 2022). Risulta pertanto raggiunto e superato l'obiettivo previsto dal PNRR per la fine del 2023 (ossia 500 farmacie beneficiarie).

Si rammenta in proposito che le farmacie rurali che ora vengono incluse al finanziamento erano state precedentemente escluse in virtù degli orientamenti espressi da parte della Commissione europea. Pertanto con decreto del 2 agosto 2022 del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale è stata sospesa l'istruttoria delle domande inviate da farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne. È stato inoltre sospeso il trasferimento delle risorse alle farmacie rurali di comuni non appartenenti alle aree interne, le cui domande erano state ritenute ammissibili.

per la coesione territoriale compatibilmente con le disponibilità di cassa annuali del suddetto Fondo.

Al riguardo, si prende atto dei dati e delle informazioni fornite dalla RT circa il numero delle domande da parte delle farmacie beneficiarie da soddisfare a seguito della estensione recata dalla norma in esame e, alla luce di tali indicazioni, non si formulano osservazioni sulla quantificazione.

Per quanto attiene alla disponibilità delle risorse presso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) per il 2022 non si hanno rilievi da formulare, atteso che da un'interrogazione della Banca dati della RGS effettuata in data 12 ottobre 2022 risultavano ancora disponibili circa 13 miliardi di euro.

Peraltro, pur rilevando che l'onere è posto "a valere" sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, senza "riduzione" dello stesso (e ciò spiega la mancata imputazione dell'onere e della relativa copertura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari), appare necessario acquisire elementi informativi circa l'impatto stimato degli oneri in questione rispetto ai flussi di cassa scontati nei tendenziali in relazione alle risorse utilizzate a copertura, non potendosi escludere - stante la tipologia di spesa in esame - un'accelerazione dei pagamenti.

Tali indicazioni consentono infatti di verificare l'effettiva dinamica di spesa scontata in relazione all'intervento in esame e la sua coerenza con quella relativa alle risorse del Fondo cui si ricorre, nonché la qualificazione della spesa medesima, al fine di escludere eventuali effetti di dequalificazione della spesa.

Infine, si osserva che la norma in esame appare suscettibile di entrare in contrasto con la disciplina europea in materia, atteso che - come anticipato in nota - la Commissione europea ha ribadito, in base ad una interpretazione letterale del *Council Implementing Decisions* (CID), l'esclusiva finanziabilità a valere sul PNRR delle farmacie rurali localizzate in aree interne in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le farmacie rurali localizzate al di fuori delle aree interne, sussidiate dal presente articolo.

Articolo 34-bis

(Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, prevede la possibilità che al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUEL, in deroga a ogni altra disposizione, siano affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per quanto di competenza, non hanno osservazioni da formulare.

CAPO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 35 *(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)*

L'articolo autorizza il ministero dell'economia e delle finanze ad aderire al programma e al rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea nell'ambito del dispositivo di assistenza finanziaria approvato dalla UE in favore dell'Ucraina.

Il comma 2 prevede che agli oneri di cui al comma precedente si provveda a valere sulle somme disponibili sull'apposita contabilità speciale prevista dall' articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), riguardante le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

La RT rileva che la disposizione, nella parte in cui prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di rilasciare la garanzia dello Stato al fine della partecipazione al nuovo programma di Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, comporta potenziali oneri a carico della finanza pubblica stimati in un ammontare massimo pari a fino 700.000.000 euro per l'anno 2022.

Rileva che tale importo deriva dall'applicazione del parametro RNL, utilizzato a livello europeo per l'individuazione della quota di contributo di spettanza di ciascuno Stato Membro, al volume di assistenza finanziaria indicato in 9 miliardi di euro, di cui 1 miliardo già approvato con Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2022.

Considerato il suddetto impegno complessivo, nel caso di erogazione dell'intero importo sotto forma di prestiti, gli Stati membri verrebbero chiamati a garantirne complessivamente il 61%, ovvero circa 5,5 miliardi di euro, ciascuno quota parte in base al suddetto RNL, per l'Italia pari a circa il 12,25%.

Agli oneri derivanti dal presente intervento, quantificati in 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la cui giacenza, al 15 settembre 2022, è pari a 1.740.510.000,19 di euro.

Nell'appunto depositato nel corso dell'esame in prima lettura²⁹ si rileva che " la concessione di garanzie da parte degli Stati membri si è resa necessaria a causa dell'elevato tasso di copertura del rischio richiesto per un intervento di tale ammontare e dell'impossibilità per il bilancio dell'Unione di farvi fronte per intero. In tal modo,

²⁹ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto dell'Economia, Appunto del 7 novembre 2022, pagine 23-24.

trattandosi di passività potenziali, gli Stati membri non dovranno sostenere uscite di cassa immediata ma soltanto in caso di mancato rimborso dei prestiti e di conseguenze attivazione della garanzia medesima. A tal riguardo si segnala che nell'ambito dello schema è espressamente riconosciuta natura sussidiaria alle garanzie rilasciate dai singoli Stati membri, ovvero è previsto che ne verrà richiesta l'attivazione soltanto qualora l'Unione non riceva dall'Ucraina un pagamento dei prestiti in tempo utile per adempiere agli obblighi finanziari dell'Unione derivanti da obbligazioni o qualora venga modificato il calendario di pagamento dei prestiti medesimi e, in ogni caso, solo dopo che l'importo della dotazione iniziale accantonata nel fondo comune di copertura per l'assistenza macro finanziaria eccezionale a titolo dell'AMF sia stato pienamente utilizzato o sia in procinto di esserlo. Le garanzie fornite dagli Stati membri verrebbero dunque attivate per un ammontare corrispondente all'importo derivante dalle perdite incorse e per ricostituire il fondo comune di copertura fino al livello necessario per riportare la copertura versata al livello richiesto. Eventuali importi recuperati nell'ambito degli accordi di prestito dovrebbero essere rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni della garanzia. Per quanto riguarda le effettive possibilità di realizzo delle garanzie e il relativo presumibile profilo temporale, si segnala, è stato previsto che i finanziamenti da erogare in favore dell'Ucraina, garantiti quota parte dall'UE e dagli Stati Membri, abbiano una scadenza "media" massima di 25 anni. Questo periodo di ammortamento appositamente molto lungo è infatti correlato sia all'incertezza che grava sull'andamento e sugli esiti del conflitto in corso, sia agli obiettivi ed effetti attesi e perseguiti dall'intervento. Allo stato dell'arte è quindi possibile solo ragionare in termini di esposizione massima pari ad euro 700 milioni."

Inoltre, il Governo ha assicurato che "tali risorse sono libere ed utilizzabili per le finalità per le quali siffatta contabilità speciale è stata istituita solo per importi complessivi "eccedenti" rispetto a quelli già oggetto di impegno per altri interventi. Sulla base di quanto indicato e in conseguenza dell'intervento in oggetto, la giacenza della contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, è stata quindi ridotta per il corrispondente importo pari a euro 700 milioni, riservati a copertura dei potenziali oneri stimati come esposizione massima dello Stato."

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, considerati i dati forniti dalla RT si riscontra la quantificazione prevista, anche se va segnalato che dalla applicazione dei dati indicati ne deriverebbe un onere pari a circa 672,5 milioni di euro e non a 700 milioni di euro.

In relazione all'integrazione consegnata durante i lavori in prima lettura, andrebbe chiarito cosa si intende per scadenza media massima del prestito pari a 25 anni, se in particolare si tratti della media di varie scadenze o del termine massimo.

Per i profili di copertura, pur prendendo atto delle risposte del governo per cui le risorse sono libere e utilizzabili in quanto eccedenti quelli già oggetto di impegno per altri interventi, andrebbe precisato se è tenuto conto non solo degli impegni già assunti ma anche in via prospettica dei rischi di escussione futuri per altre garanzie rilasciate dallo Stato e coperte a valere di tali risorse. Andrebbe pertanto fornito un quadro delle altre garanzie coperte a valere della contabilità speciale individuata dalla norma, unitamente ad un'analisi dei relativi rischi di escussione nel tempo.

Inoltre, posto che nella sua risposta il Governo afferma che la giacenza della contabilità speciale è stata ridotta per il corrispondente importo pari a euro 700 milioni, si osserva che ciò dovrebbe avere una evidenziazione di effetti d'impatto sui saldi. Infatti, va segnalato che l'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge di contabilità, prescrive che nel caso di compensazione di "nuovi" o maggiori oneri mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si debba procedere alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento e l'assegnazione alla relativa nuova spesa.

Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità della evidenziazione del riversamento delle somme in questione in conto entrate extra tributarie al bilancio e, contestualmente, l'evidenziazione delle nuove e maggiori spese che si predispongono con la norma in esame per il 2022, cui dovrebbe corrispondere anche l'impatto sul saldo netto da finanziare.

Infine, posto che non si presenta agevole l'individuazione della contabilità speciale richiamata dalla copertura in esame, andrebbero richiesti i termini identificativi della stessa nell'ambito delle tavole contenute nel Conto riassuntivo Tesoro a tutto agosto 2022.

Articolo 35-bis

(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)

L'articolo reca disposizioni integrative della normativa vigente riguardante l'accesso alla garanzia statale per l'acquisto dell'abitazione.

In particolare, il comma 1 integra il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, stabilisce che la possibilità di elevare la garanzia fino all'80% in favore delle categorie prioritarie, rispettati i requisiti previsti dal medesimo comma 3 oggetto di novella, può essere concessa anche quando il Tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

La disposizione si applica, in via eccezionale, alle domande presentate dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 propone novella al comma 3-*bis* del medesimo articolo 64 del decreto-legge n. 73. Tale comma 3-*bis* obbliga i soggetti finanziatori ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. Tale indicazione dovrà figurare, secondo la modifica proposta, anche nel contratto di finanziamento stipulato.

La RT annessa all'emendamento modificativo approvato in prima lettura evidenzia che la proposta normativa che prevede, in via eccezionale, la possibilità di accesso alle condizioni agevolate di garanzia nella percentuale massima dell'80%, anche ai casi in cui il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media dell' *Interest Rate Swap* a 10 anni, pubblicato ufficialmente (tasso riportato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv), calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media dell' *Interest Rate Swap* a 10 anni pubblicato ufficialmente (tasso riportato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv) del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, assicura che la neutralità finanziaria della proposta dipende dalla circostanza che la garanzia copre la sola quota capitale e non la parte interessi. In particolare, la metodologia utilizzata per l'accantonamento a copertura dell'esposizioni assunta è stabilita direttamente dalla legge e prevede, per le garanzie all'80%, l'applicazione della percentuale dell'8% sull'importo medio finanziato.

Per completezza di informazione, per le garanzie al 50% la suddetta percentuale è pari al 6.5%. Ne consegue che la proposta in oggetto, riguardando la sola componente del tasso di mercato e non essendo in alcun modo correlata al merito creditizio dei beneficiari, non ha impatti sul calcolo degli accantonamenti effettuati dal Gestore (Consap S.p.A) e non genera quindi impatti in termini di fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto a quello stimato nelle previsioni di bilancio per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'operatività del cd. Fondo "Gasparrini" opera comunque, ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle risorse disponibili fino al loro esaurimento³⁰, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi informativi aggiuntivi in relazione alla piena neutralità della misura, atteso che la modifica in esame sembrerebbe riflettersi anche in un prevedibile incremento delle richieste di accesso alle garanzie, con riflessi che si ripercuoterebbero

³⁰ XVIII Legislatura, Nota n. 229, pagina 262.

sull'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle finalità originariamente previste dalla norma³¹.

Ciò, va debitamente evidenziato, atteso che il prevedibile ampliamento del numero delle istanze di accesso alla garanzia per le categorie ammesse al beneficio *de quo* ai sensi della normativa in vigore³², che è ad oggi condizionato dalla circostanza che il tasso effettivo globale (TEG) sul finanziamento ipotecario, non sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), come pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108.

Inoltre, a ben vedere, l'allentamento delle condizioni di accesso alla garanzia, sia pure riferito alla sola componente di calcolo dei soli interessi, sembrerebbe riflettersi anche sulla qualità del merito di credito dei beneficiari della garanzia erariale e sull'allargamento della relativa platea, per cui appaiono ben ipotizzabili anche effetti sul maggiore rischio di escussione della garanzia erariale a seguito della loro insolvenza.

In proposito, sottolineando che, configurata come società *in house*, Consap spa gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico ereditati da INA, e non è ricompresa nell'ambito delle PA a fini di contabilità nazionale, andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle controgaranzie prestate dallo Stato ai fini di cui si discorre e sul numero delle escussioni attivate sino ad oggi per l'insolvenza dei mutuatari verso gli istituti di credito.

Articolo 36

(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

Il comma 1, modificando il comma 1-*bis* dell'articolo 49 del decreto-legge n. 36 del 2022, eleva da 13 a 28 milioni di euro lo stanziamento previsto per il 2022 in favore dei centri di assistenza fiscale.

Il comma 2 prevede che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 43.

³¹ Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo prima casa, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c). Con la Legge 30 dicembre 2021, n.234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 64 comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni *Bis* convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) riferito alla garanzia pubblica dell'80%. Il Fondo permette di agevolare il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, con controgaranzia dello Stato, sul mutuo per l'acquisto della prima casa. Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l'accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dai soggetti finanziatori. L'ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro. In caso di richiesta della garanzia del Fondo, parte mutuataria e parte datrice di ipoteca devono sempre coincidere con i richiedenti l'accesso al Fondo poiché, come previsto dalla vigente normativa, non è possibile l'intervento di ulteriori garanzie (terzo datore di ipoteca) in presenza della garanzia statale.

³² Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni; Famiglia monogenitoriale con figli minori, in cui il mutuo è richiesto da: Persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;- Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni; Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

La RT precisa che il rifinanziamento è finalizzato a far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Modifica all'articolo 49 del D.L. 36 del 2020- Incremento somme in favore dei centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS per assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE di cui all'art. 1, c. 479, L. 160/2019 (c. 1)	s c	15				15				15			

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 37

(Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi)

Il comma 1, modificando alcune disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi, dispone quanto segue:

- la lettera a), intervenendo sul comma 227 del citato articolo, il quale prevede che i datori di lavoro con più di 250 dipendenti, intenzionati a chiudere una sede, con previsione di un minimo di 50 licenziamenti, siano tenuti a dare comunicazione per iscritto dell'avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, al MISE e all'ANPAL, aumenta da 90 a 180 giorni il termine dilatorio tra la suddetta comunicazione e l'avvio della procedura, pena la nullità dei licenziamenti;
- la lettera b), modificando il comma 231, aumenta da 30 a 120 giorni il termine entro cui il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso con le rappresentanze sindacali;
- la lettera c), modificando il comma 235, prevede, tra l'altro, che sia "aumentato del 500%" (mentre a legislazione previgente l'aumento era limitato al 50%) il contributo (corrispondente al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni - quindi diventa pari al 246%), di cui all'articolo 2, comma 35, della legge n. 92 del 2012, dovuto dal datore di lavoro in caso di licenziamento qualora non vi sia la sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali;
- la lettera d) abroga il comma 236, che prevedeva che, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i termini di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trovava applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della legge n. 223 del 1991³³;

³³ Ai sensi dei quali si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di

- la lettera e), introducendo il comma 237-*bis*, fa salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi.

Il comma 2 prevede che il datore di lavoro, qualora cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40%, sia tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Le somme rimosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e destinate a processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche alle procedure avviate antecedentemente alla data del 24 settembre 2022 e non già concluse.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni disciplinano aspetti procedurali e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le maggiori entrate, derivanti dall'incremento del contributo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 234 del 2021, nonché dalla restituzione delle somme percepite dalle aziende ed erogate a carico della finanza pubblica, di cui al comma 2, non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 38

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati³⁴.

Il comma 1 in particolare modifica l'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*).

Il comma 3 stabilisce l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 65 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT riferisce che la disposizione rinvia al 31 ottobre 2023 (rispetto all'originario termine del 31 ottobre 2022) il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in

gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. È previsto inoltre che sia fornita all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.

³⁴ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 7 novembre 2022, pagina 17.

compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento, nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Evidenzia che il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati crediti per un importo pari a quasi 15 milioni di euro dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in un'unica soluzione (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 195 milioni (corrispondenti a 210 milioni di euro stimati dalla norma originaria meno i 15 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate di pari importo, ciascuna da 65 milioni di euro, da versare nel 2023 nel 2024 e nel 2025.

Evidenzia inoltre che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in unica soluzione	15	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	65	65	65
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria (70 milioni in ciascuno degli anni 2022,2023 e 2024)	-55	-5	-5	65

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori/maggiori entrate tributarie ed extratributarie correnti.

(milioni di euro)

Descrizione norme	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c. 1 e 3	e	t/c	-55	-5	-5	65	-55	-5	-5	65	-55	-5	-5	65

Al riguardo, per i profili di quantificazione - in considerazione dei dati assunti dalla RT, pienamente corrispondenti alla rettifica dei valori contabilizzati a suo tempo

in relazione agli effetti dell'articolo 5, commi 9-12, del decreto-legge n.146 del 2021³⁵, relativamente agli incassi previsti in relazione al riversamento dei crediti d'imposta indebitamente portati in compensazione dalle imprese³⁶, sia in unica soluzione che in soluzione rateale per le annualità 2022/2024 - non vi sono osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, posto che la RT riferisce di non aver considerato ai fini della stima in esame - onde evitare duplicazioni - anche le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo per il differimento disposto con le norme in esame, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli effetti non considerati per ciascuna annualità.

Sul comma 3, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta quale tetto massimo di spesa prevista in adeguamento al FISPE per l'annualità 2025, sarebbe utile acquisire informazioni in merito agli interventi e ai fabbisogni per cui si predispone l'ulteriore finanziamento.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 23, recante disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nella parte in cui è prevista la certificazione degli investimenti effettuati dalle imprese.

La RT evidenzia che l'estensione della procedura di certificazione di cui all'articolo 23 del citato decreto-legge n. 73 del 2022 comporta un potenziale incremento delle certificazioni che si prevede possano essere richieste dalle imprese. Al momento, tuttavia, non è possibile stimarne il numero e quindi si ritiene che, in sede di prima applicazione, non occorra procedere al reclutamento di ulteriore personale per l'espletamento delle attività di controllo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3.

La RT ribadisce che agli oneri complessivi derivanti dalla disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

³⁵ Cfr. XVIII Legislatura, Servizio del bilancio del Senato, Nota di Lettura n. 267/2021, pagina 9 e seguenti.

³⁶ Elementi di dettaglio sono stati a suo tempo forniti dal rappresentante del Governo in sede di conversione del decreto legge n. 146 del 2021. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio Legislativo, Appunto del 10 novembre 2021, pagine 2-4.

- a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti e maggiori entrate.

(milioni di euro)

Descrizione norme		e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
c. 4, lett. a)	F. ind.	s	c	-15	0	0	0	-15	0	0	0	-15	0	0	0
c. 4, lett. b)	FISPE	s	c	-40	-5	-5	0	-40	-5	-5	0	-40	-5	-5	0
c. 4, lett. c)	c.1	e	t/c	0	0	0	65	0	0	0	65	0	0	0	65

Al riguardo, per i profili di copertura, per quanto concerne le lettere a) e b) - posto che viene stabilito che agli oneri previsti dall'articolo in esame, rispettivamente, per il 2022 e per le annualità 2022/2024, si provveda mediante riduzioni a valere sulle dotazioni del Fondo esigenze indifferibili e del FISPE - andrebbe fornita conferma circa l'esistenza delle disponibilità a valere dei relativi stanziamenti, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di iniziative di spesa già programmate a valere sugli stessi stanziamenti.

Quanto alla lettera c), non ci sono osservazioni e si rinvia alle considerazioni formulate in merito al comma 3.

Articolo 39

(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

L'articolo sancisce l'applicabilità delle "clausole sociali" previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società *in house* a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati. A tal fine, novella l'art. 1-ter del D.L. 104 del 2019, contenente misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.

La RT assicura che la disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione che estende l'applicabilità di una disposizione (articolo 50 del nuovo codice degli appalti, relativo alla clausola sociale) a cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 40 ***(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)***

Il comma 1 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137 del 2020, ai sensi delle quali la posa in opera temporanea su vie e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, tavolini, purché funzionali all'esercizio di attività di somministrazioni di pasti, alimenti o bevande, non è subordinata alle previste autorizzazioni³⁷.

Il comma 1-bis dispone che per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 (per il sostegno alle esportazioni) gestito da SIMEST» – sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021 (rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81, in misura pari, rispettivamente, a 800 e 400 milioni di euro per il 2021), si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge n. 234 del 2021, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981³⁸ (aumentato dalla predetta lettera a) in misura pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022-2026, poi ridotti di 200 milioni per il solo 2022), fino ad un ammontare massimo di 700 milioni di euro, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020³⁹ (aumentato dalla predetta lettera b) in misura pari a 150 milioni di euro per ciascuno

³⁷ Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma sopra descritta fu istituito un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per il 2021. La copertura si rendeva necessaria dal momento che l'articolo 9-ter, al comma 2, prevedeva una generale esenzione dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per coloro che esercitavano attività di somministrazioni di pasti, alimenti o bevande: tale esenzione era disposta al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID.

³⁸ Si tratta del Fondo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge n. 227 del 1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia

³⁹ Finalizzate alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (Fondo 394/81), quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I finanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili.

degli anni 2022-2026), per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT evidenzia che il comma 1 interviene esclusivamente sulle semplificazioni in materia di posa in opera di strutture amovibili prorogando l'applicabilità del solo comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto legge n. 137 del 2020 e non anche del comma 2 dello stesso articolo, che invece riguarda l'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP), di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, dovuto per le medesime strutture. Ne consegue che la disposizione non determina alcuna contrazione del gettito del canone incassato dagli enti locali interessati e, dunque, non sussistono oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 1-bis la RT afferma che esso non necessita dello stanziamento di nuove risorse, considerato che saranno utilizzate le attuali disponibilità del Fondo 394/81 e della connessa quota di risorse del fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto. Alla data del 30 settembre 2022, considerate le operazioni in fase di istruttoria, la disponibilità del Fondo 394/81 ammontavano a circa 2,4 miliardi e le disponibilità della quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto ammontavano a circa 760 milioni. Le 1.361 domande di finanziamento riferite alla sub-misura "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST (M1C2I5)" a valere sul PNRR determinano un potenziale assorbimento di risorse che potrebbe giungere fino a circa 700 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo 394/81 e fino a circa 180 milioni a valere sulle disponibilità della quota di risorse del fondo promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sul comma 1, atteso che disposizioni in esame si limitano a disporre la semplificazione di procedure di carattere amministrativo.

In relazione al comma 1-bis, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, che attestano la sussistenza delle necessarie risorse rispetto ai nuovi limiti di spesa introdotti, fermo restando che andrebbe esclusa un'accelerazione dei flussi di cassa per effetto della disposizione in esame, nonché l'insorgere di pregiudizi a carico di interventi già avviati o programmati sulle risorse ora utilizzate a copertura.

Articolo 41

(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

L'articolo 41, al comma 1, reca novelle al decreto-legge n. 457 del 1997. Si riportano di seguito le modifiche più in dettaglio.

1) con la riscrittura del comma 1 dell'articolo 1, si prevede che nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (il "Registro internazionale"), sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo⁴⁰. Si tratta delle: a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore; b) navi d'appoggio; c) navi posacavi; d) navi da ricerca scientifica e sismologica; e) draghe; f) navi di servizio.

2) Con i nuovi commi 1-*ter* e 1--*quater* dell'articolo 1 si prevede quanto segue:

- ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi;
- le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto;

3) Si introducono i nuovi articoli da 6-*ter* a 6-*octies*.

In particolare con il nuovo articolo 6-*ter* si provvede ad estendere le agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero alle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. In particolare si prevede che le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater* si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del TUIR, che utilizzano navi iscritte nei citati registri adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

Per l'accesso ai benefici, le navi sono annotate in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004.

Con il nuovo articolo 6-*quater* si disciplina la quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il nuovo articolo 6-*quinquies* disciplina i proventi ammissibili. Nello specifico si prevede che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante: a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo; b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo; c) dallo svolgimento delle attività accessorie, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del TUIR.

⁴⁰ La disciplina previgente si limitava a far riferimento alle "navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali".

Il nuovo articolo 6-*sexies* disciplina il noleggio a tempo o a viaggio di navi, mentre con il nuovo articolo 6-*septies* il predetto regime trova applicazione anche per la locazione di navi a scafo nudo nel rispetto di determinate condizioni.

Il nuovo articolo 6-*octies*, concernente la conformità agli orientamenti marittimi, dispone che il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

Il comma 2 dell'articolo in commento disciplina gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai nuovi articoli da 6-*ter* a 6-*septies* valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Il comma 3 reca infine alcune modifiche al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005 (nello specifico agli articoli 49-*quinquies* e 49-*sexies*) in ordine ai requisiti richiesti per l'esercizio della professione di istruttore professionale di vela.

La RT rappresenta che l'articolato normativo reca disposizioni in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. In particolare, nell'apportare le necessarie modificazioni all'articolo 13 del DL n. 457 del 1997 prevede, con riferimento ai nuovi articoli da 6-*ter* a 6-*octies*, l'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli articoli 4 e 6 del richiamato decreto-legge n. 457 del 1997, anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo ovvero ad una serie di attività assimilate a queste ultime. Per quanto concerne più specificatamente gli aspetti di natura fiscale, si tratta di estendere alle predette imprese le agevolazioni fiscali riconducibili all'articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, concernenti il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (comma 1) e la concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte al registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF o all'IRES (comma 2).

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'estensione delle predette agevolazioni, sono state prese in considerazione:

1. l'analisi condotta dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ha valutato:

- come improbabile l'impatto sulle imprese armatoriali stabilite nel Paese già fruitrici delle agevolazioni, in termini di incremento della flotta e del personale di bordo;

- altrettanto poco probabile l'attrattiva verso l'Italia di compagnie stabilite in altri Paesi della Unione Europea, dal momento che gran parte delle compagnie analizzate già gode nei rispettivi paesi di stabilimento di regimi di aiuto vantaggiosi e che poco differiscono dal modello italiano.

2. la possibilità che imprese armatrici con sede legale o stabile organizzazione in Italia ed attualmente non beneficiarie delle agevolazioni in oggetto, rientrino nella platea dei soggetti interessati in base alla nuova normativa; per la valutazione degli effetti della norma in questa ipotesi, sono stati utilizzati i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali (Redditi 2020 e Certificazioni Uniche) relative al periodo di imposta 2019, presentate da tutte le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche che dichiarano di operare nell'ambito dei codici di attività Ateco 50.10.00 (trasporto marittimo e costiero di passeggeri) e 50.20.00 (trasporto marittimo e costiero di merci), che non hanno usufruito delle agevolazioni accordate per l'iscrizione al Registro Internazionale e che non aderiscono alla *Tonnage tax*.

Per quanto riguarda il punto 1, dalle argomentazioni riportate si deduce un'assenza di effetti finanziari.

Per la stima degli effetti relativi al punto 2, si è prudenzialmente ipotizzato che il 10 per cento dei soggetti potenzialmente interessati abbia i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni in oggetto. Per la valutazione degli effetti sul reddito di cui al comma 2, è stata rilevata l'imposta dichiarata ai fini IRES ed IRPEF dai soggetti che operano nei settori individuati e che non fruiscono delle agevolazioni per l'iscrizione al Registro Internazionale e non aderiscono alla *Tonnage tax*, pari complessivamente a circa 20 milioni di euro. Per tali imposte, tenuto conto che l'agevolazione consiste nell'abbattimento dell'80 per cento del reddito imponibile su cui applicare le aliquote vigenti, si stima una perdita di gettito nell'ordine di 1,6 milioni di euro su base annua (20 milioni di euro x 10 per cento x 80 per cento). Per quanto riguarda il credito d'imposta a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, di cui al comma 1, sono state esaminate le Certificazioni Uniche rilasciate da tutte le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche che operano nei settori individuati e che non hanno usufruito di tale agevolazione. Le ritenute complessivamente operate da parte dei soggetti così identificati ammontano a circa 100 milioni di euro. Mantenendo la ipotesi prudenziale che il 10 per cento dei soggetti abbia i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, si stima che la perdita di gettito derivante dall'utilizzo di tale credito sia di circa 10 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, si valuta, pertanto, una perdita di gettito complessiva, per competenza, pari a 11,6 milioni di euro. Gli effetti finanziari per cassa sono i seguenti (in milioni di euro):

(milioni di euro)

	2022	2023	Dal 2024
IRES/IRPEF	0,0	-2,8	-1,6
CREDITO D'IMPOSTA	-10,0	-10,0	-10,0
TOTALE	-10,0	-12,8	-11,6

In merito alla disposizione che prevede che, per l'accesso ai benefici, le navi sono annotate in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 1, lettera b), capoverso articolo 6-ter), la RT precisa che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori spese per la finanza pubblica. L'elenco in questione, infatti, si concretizza in una mera ricognizione delle navi iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel registro internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997. Ottenuta detta autorizzazione, le imprese di navigazione dovranno avanzare istanza per l'annotazione nell'elenco, annotazione che non comporterà alcuna attività amministrativa ulteriore rispetto a quella già prevista (il rilascio l'autorizzazione medesima). Pertanto detta attività, in considerazione dell'esiguo impegno richiesto, può essere svolta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Avuto invece riguardo ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, evidenzia che sulla base dei dati relativi alle compagnie di navigazione dei vari settori del trasporto marittimo forniti, si può affermare che la possibilità che alcuni operatori di navigazione stranieri possano stabilirsi in Italia allo scopo di beneficiare della misura di Aiuto, non sia ragionevolmente ipotizzabile. Sul punto evidenzia che sono stati analizzati i benefici che le imprese europee già utilizzano a fronte di regime di aiuto vigenti nei rispettivi Paesi dell'Unione ove tali imprese sono stabilite. Da tale analisi è risultato che gran parte delle compagnie già gode nei rispettivi Paesi di regimi di aiuto vantaggiosi assimilabili al modello italiano. In ragione della scarsa attrattività di una eventuale delocalizzazione nel nostro paese, è possibile ipotizzare che tali imprese non abbiano un concreto interesse a trasferire l'attività nel territorio nazionale.

Sul punto, il Governo ha fornito nella documentazione integrativa del 7 novembre 2022 un'ampia spiegazione a supporto delle suddette affermazioni, premettendo che, per quanto riguarda il lavoro svolto a bordo di navi, la regola generale per l'individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori UE è la cosiddetta "legge della bandiera", vale a dire la legislazione dello Stato di cui la nave batte la bandiera, ed evidenziando che l'unica eccezione prevista a tale principio è l'ipotesi, prevista dall'articolo 13 del Regolamento CE 883/2004, in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):

- a) di impresa o persona fisica che corrisponde la retribuzione che abbia, rispettivamente, la sede o sia domiciliata in altro paese UE diverso dal paese UE di cui la nave batte la bandiera:
- b) di lavoratore che risieda nel paese UE in cui ha sede l'impresa o è domiciliata la persona fisica che corrisponde la retribuzione.

La nota continua affermando che attualmente l'agevolazione esistente è applicata in relazione alla navigazione marittima su tutte le navi immatricolate o registrate in Italia. L'estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 457 del 1997 deve riferirsi alla stipula di nuovi contratti di arruolamento di marittimi comunitari che imbarcano su navi annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, del citato decreto-legge n. 457, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri rispetto al regime previgente. Alla luce di quanto sopra esposto l'agevolazione può considerarsi neutra sotto il profilo finanziario.

Ai fini della valutazione economica degli effetti derivanti all'estensione del beneficio previsto dal regime fiscale e contributivo in favore delle unità navali iscritte nel "Registro Internazionale" anche alle unità iscritte nei registri della UE/SSE, secondo quanto riportato nella citata documentazione integrativa è stato ritenuto utile valutare due ipotesi a supporto dell'analisi. In particolare, al di là di quanto sopra affermato circa la scarsa attrattività delle norme in esame rispetto alla disciplina vigente negli altri paesi europei:

(i) la verifica del possibile incremento della flotta attualmente impiegata dalle imprese stabilite nel Paese che potrebbe quindi essere registrata nei suddetti registri;

(ii) la valutazione della probabilità che imprese oggi non stabilite sul territorio nazionale possano costituire unità operative che rientrino nella nozione di stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi ("TUIR"), il tutto allo scopo di rientrare nel novero delle imprese beneficiarie. Sempre riguardo a tale ipotesi, è stata quindi valutata la quantità delle navi e il relativo personale.

Con riferimento alla prima ipotesi (i), la valutazione non può prescindere dalla considerazione di carattere generale che vede, a partire dal 2015, una diminuzione costante del numero di unità e del valore di tonnellaggio complessivo armato o comunque nella disponibilità delle imprese stabilite in Italia. Tale diminuzione è stata determinata da una generale fragilità finanziaria, da un più complesso accesso al credito e da una crescente competitività da parte di imprese extraeuropee. Conseguentemente, e alla luce di tale situazione, è possibile affermare che per gli attori coinvolti del comparto marittimo (in particolare gli armatori) risulti improbabile ampliare quantitativamente la flotta e conseguentemente assumere nuovo personale di bordo.

Appare altresì plausibile che alcune unità navali nazionali, che già rientrano nello schema, potrebbero essere iscritte in registri europei (per alcuni aspetti meno costosi nella gestione tecnica della nave). Tale evenienza è tuttavia neutra rispetto al livello di costo dell'aiuto, posto che non determini nuove unità o nuovo personale che rientrano nello schema.

In merito alla seconda ipotesi (ii), con il supporto delle associazioni di categoria si sono analizzate le consistenze armatoriali per ciascuno dei comparti marittimi maggiormente rappresentativi (*ferry boat*, *cruise*, *car carrier*, *container* e *dry bulk*) dei paesi dell'Unione. Una volta individuata la consistenza della flotta (suddivisa per

bandiera UE/ExtraUE) armata dalle imprese di navigazione dell'Unione nonché stimato il numero dei marittimi imbarcati su tali unità navali, è stato possibile valutare la potenziale platea delle attività ammissibili al nuovo regime. Si è contestualmente analizzato il tema della stima della ragionevole appetibilità di una eventuale delocalizzazione nel nostro Paese di tali attività dalle rispettive attuali sedi estere. Al fine di esprimere una valutazione di probabilità, sono stati presi in considerazione i benefici che le imprese europee già utilizzano a fronte dei regimi di aiuto vigenti nei rispettivi paesi dell'Unione ove tali imprese sono stabilite. Da tale analisi è risultato che gran parte delle compagnie analizzate già gode nei rispettivi paesi di stabilimento di regimi di aiuto vantaggiosi e che poco differiscono dal modello italiano. Conseguentemente, è possibile ipotizzare che tali imprese possano avere uno scarso, se non addirittura inesistente, interesse a trasferire (in tutto o in parte) il proprio *business* in Italia.

Per il comparto *ferry*, dopo aver fornito una breve motivazione e fornito il quadro delle unità navali coinvolte, la documentazione integrativa conclude presumendo che l'estensione della misura di aiuto di cui sopra alle navi con bandiera UE operanti nel settore dei traghetti non sembrerebbe poter comportare un nuovo onere per lo Stato.

In relazione al comparto *cruise* il Governo, sempre seguendo la medesima impostazione argomentativa, ipotizza un'effettiva estensione della misura di aiuto alle navi UE a partire dall'estate 2022 (a titolo esemplificativo) e stima la flotta di navi da crociera ammissibile a quella data e fino alla fine dell'anno, supponendo una possibile richiesta di accesso all'aiuto per due compagnie che impegnano circa 600 marittimi europei.

Per il comparto *car carrier* è possibile adottare analoghe valutazioni di cui ai precedenti settori (traghetti e crociere). Si possono pertanto ragionevolmente escludere tutte le flotte indicate in considerazione del già favorevole regime fiscale e contributivo dei paesi di appartenenza. Si può, quindi, ragionevolmente supporre una mancanza di interesse a stabilirsi in Italia da parte delle imprese stabilite nei paesi sopraelencati, posto che esse sono già beneficiarie di regimi di aiuti di Stato analoghi a quello italiano. Dunque, ne conviene che l'eventuale estensione della misura di aiuto alle navi con bandiera UE nel settore non comporterebbe alcuna incidenza

Con riferimento, infine, ai comparti *container* e *dry bulk*, è stato valutato che entrambi i comparti sono caratterizzati da una predilezione da parte delle imprese per l'utilizzo di bandiere non UE. Molte di queste imprese hanno la sede in paesi aventi regimi fiscali e contributivi più vantaggiosi, ovvero sono stabilite in paesi dell'UE che offrono regimi di aiuto comparabili a quello italiano.

Tuttavia, è altrettanto importante fare presente che qualora tali operatori si stanziassero in Italia, la ricaduta sul sistema italiano non sarebbe considerevole dato il numero ridotto di marittimi eleggibili a bordo di queste unità. Al riguardo peraltro corre l'obbligo di segnalare le limitazioni ai benefici previste dalla decisione C(2020)3667 *final* dell'11 giugno 2020 della Commissione europea, previste dalle disposizioni sopra richiamate, che introducono nuove limitazioni all'accesso ovvero

all'applicazione dei benefici. Queste risultano principalmente connesse a: a) l'introduzione di limitazioni all'applicazione dei benefici IRES ed IRAP per la locazione a scafo nudo; b) l'introduzione di limiti all'applicazione dei benefici alle attività di rimorchio e dragaggio; c) l'introduzione del requisito della stabile organizzazione anche per gli armatori unionali, anche nel caso di fruizione dei benefici per le navi iscritte nel registro internazionale italiano.

L'impatto legato a tali limitazioni gioca con segno contrario alle componenti fin qui evidenziate, seppure una ragionevole quantificazione dell'effetto non risulti possibile per l'incertezza legata alle decisioni degli operatori in conseguenza delle nuove limitazioni, se nel senso della perdita del beneficio ovvero della modifica del modello di *business*. Nel caso in cui l'attuale beneficiario decida di non modificare il suo modello di *business*, l'introduzione delle limitazioni porterà alla perdita del beneficio rispetto a quello attualmente concesso, mentre nel caso in cui l'attuale fruitore del beneficio decida di modificare il suo modello di *business*, l'introduzione delle limitazioni, seppure neutra rispetto all'entità del beneficio, può risultare indirettamente rilevante in termini di entità del PIL di riferimento, in quanto la modifica del modello di *business* ne determina generalmente un incremento. In conclusione, quanto emerge da detta analisi è che il costo indotto dall'estensione alle navi registrate nell'UE/SEE dei benefici già previsti dal decreto-legge n. 457 del 1997 alle imprese registrate o stabilite in Italia, non andrebbe ad alterare l'attuale equilibrio del sistema.

Tuttavia, dovendo procedere ad una stima prudenziale degli oneri contributivi correlati agli sgravi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, si rappresenta che il numero dei lavoratori delle imprese di navigazione con stabile organizzazione nel territorio italiano che attualmente non godono dei benefici di cui al registro internazionale è stimabile in 5.200 unità. L'onere medio a titolo di sgravio contributivo è quantificabile in circa 1.200 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel registro internazionale (casuale R900 con CA 9F - "sgravio contributivo per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale"). Tale onere medio di 1.200 euro (per l'esattezza 1.281 euro, come precisato nella documentazione del 7 novembre, riferibili al 2019, anno pre-pandemico), corrispondente a complessivi euro 14.400 annuali, rappresenta il corrispondente onere, dovuto agli sgravi contributivi per effetto della norma in esame, calcolato sulla retribuzione media annua complessiva, comprensiva della tredicesima mensilità, per tale tipologia di lavoratori. Tali valori sono desumibili dai dati forniti dall'INPS e riconducibili alla sopra richiamata causale R900 con CA 9F.

Per quanto precede, mantenendo la medesima ipotesi prudenziale utilizzata per il calcolo degli sgravi fiscali (analogamente a quanto precisato nella RT all'articolo 88 del decreto-legge n. 104 del 2020), pari al 10 per cento dei lavoratori, ne deriva che l'onere relativo all'agevolazione contributiva in esame ammonterebbe a circa 7,5 milioni di euro annui e, per l'anno in corso, a circa 4,5 milioni di euro. In riferimento all'onere per l'esercizio in corso di 4,5 milioni di euro il Governo ha poi precisato che tale quantificazione, apparentemente risultante di importo superiore rispetto alla

necessità trimestrale se parametrata al solo fabbisogno annuo, origina da una stima prudenziale discendente dalla capacità attrattiva del nuovo regime e dal tendenziale di crescita più accentuato nei primi mesi di applicazione della disposizione in esame.

Conclusivamente, agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 6-ter a 6-septies, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 che presenta, come assicurato dal Governo il 7 novembre, le occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2022.

Il comma 3, nell'apportare delle modifiche al codice della nautica da diporto in ordine alla disciplina della figura dell'istruttore professionale di vela, reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Estensione agevolazioni fiscali imprese che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo	IRPEF/IRES	e	t		-2,8	-1,6	-1,6		-2,8	-1,6	-1,6		-2,8	-1,6	-1,6
	Credito di imposta	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Estensione agevolazioni contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo	e	co					-4,5	-7,5	-7,5	-7,5	-4,5	-7,5	-7,5	-7,5	
	s	c	4,5	7,5	7,5	7,5									
Riduzione Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis legge n.234/2012	s	c	-14,5	-20,3	-19,1	-19,1	-14,5	-20,3	-19,1	-19,1	-14,5	-20,3	-19,1	-19,1	

Al riguardo, in ordine all'impatto finanziario delle previste agevolazioni fiscali, si osserva che i dati utilizzati per la stima sono riferiti all'anno d'imposta 2019. Andrebbero chiarite le ragioni circa il mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere ormai disponibili. Inoltre il dato fornito in RT riferito al reddito imponibile (pari a 20 milioni di euro), andrebbe disarticolato in ragione delle sue componenti soggettive (reddito delle società di capitali, reddito delle persone fisiche, reddito delle società di persone), oggettive (in ragione della tipologia di attività per codice ATECO: trasporto marittimo e costiero di merci e di passeggeri) e per natura (IRES ed IRPEF). Inoltre ulteriori informazioni dovrebbero riguardare le imprese

soggette alla *Tonnage tax* (numerosità, valori). Si evidenzia poi che il nuovo articolo 6-ter estende alle nuove fattispecie considerate dalla norma in commento, tra l'altro, anche le agevolazioni previste dall'articolo 9-quater. Si tratta dell'applicazione dell'aliquota ridotta (0,05%) della Tariffa (articolo 2, lett. a) di cui all'allegato A relativamente alle imposte per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia⁴¹. La RT non considera tali agevolazioni che potrebbero dar luogo a maggiori oneri ed in relazione ai quali appaiono necessari chiarimenti.

Per quanto attiene ai profili contributivi, preso atto - come per quelli fiscali - della stima della platea sulla base delle argomentazioni successivamente fornite dal Governo, anche con riferimento alla quantificazione degli oneri per l'ultimo trimestre 2022, si osserva che il puntuale dato fornito il 7 novembre (1.281 euro di sgravio contributivo mensile medio) eccede di 81 euro quello indicato nella RT: tale discrasia suggerisce che l'onere effettivo in termini di minor gettito contributivo potrebbe essere superiore di circa il 7% rispetto alla stima (ovvero +500.000 euro annui circa a regime).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42

(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

Il comma 1 stabilisce che i proventi, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia immessa in rete da impianti fotovoltaici e da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica con determinate caratteristiche, anziché essere versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, siano versati dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo di 3.739 milioni di euro. In particolare, si prevede il versamento entro il 30 novembre 2022 delle somme relative al periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi.

Il comma 2 dispone che le eventuali maggiori somme siano riassegnate ad un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alla proroga ed eventuale rimodulazione dei crediti di imposta di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi dell'energia elettrica e del gas.

Il comma 3 prevede che con i medesimi decreti si provveda a destinare le ulteriori risorse eccedenti al finanziamento di misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

⁴¹ Ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni.

La RT afferma che, ai fini della quantificazione del gettito, per ciascun impianto sono stati utilizzati i valori e i prezzi di mercato dell'energia a consuntivo, ove disponibili; diversamente, tali valori sono stati stimati tramite dei modelli di calcolo basati sulle assunzioni di seguito riportate.

I valori di energia per il periodo febbraio-giugno 2022, sono dati orari, per ogni impianto, già nella disponibilità del GSE, acquisiti dal distributore o da Terna. Per il periodo luglio-dicembre 2022, invece, si è assunto, per ciascun impianto, il dato di ore equivalenti di produzione rilevato nel medesimo periodo del 2021, tenendo conto, per i valori di energia idroelettrica, della riduzione registrata nel primo semestre 2022 rispetto al 2021.

Con particolare riferimento al meccanismo dello Scambio sul Posto, i quantitativi di energia interessati dalla norma sono stati stimati considerando le eccedenze registrate nel 2021.

<i>Meccanismo di ritiro</i>	<i>feb – giu 22</i>	<i>lug - dic 22</i>	<i>Totale</i>
<i>Mercato Libero</i>	14.467	16.954	31.422
<i>RID – PO</i>	2.075	1.627	3.703
<i>RID – PMG</i>	772	600	1.372
<i>SSP/SSA</i>	123	147	270
<i>Totale</i>	17.436	19.328	36.764

Energia (GWh) soggetta all'applicazione della norma per meccanismo di ritiro

Sulla base delle dichiarazioni di esenzione per tutta o quota parte dell'energia interessata dalla norma, pervenuto al GSE, è stato stimato il gettito extraprofitti con spread dichiarato⁴².

<i>Mercato Libero</i>	689	1.363	2.052
<i>Incentivati</i>	300	499	799
<i>Non Incentivati</i>	389	864	1.253
<i>Ritiro GSE</i>	530	817	1.347
<i>RID – PO</i>	370	570	940
<i>RID – PMG</i>	137	202	339
<i>SSP/SSA</i>	23	45	68
<i>Totale</i>	1.219	2.180	3.399

Gettito extraprofitti con spread dichiarato per cluster di ritiro (mln €)

Per il periodo febbraio – giugno 2022 l'elaborazione è stata svolta per i singoli impianti su base oraria.

⁴² Per *spread* dichiarato si intende la differenza tra i prezzi di cessione dell'energia dichiarati dai Produttori e il prezzo standard di riferimento previsto dalla norma.

La RT stima un incasso di 3.399 milioni di euro, di cui 2.552 milioni di euro entro l'anno 2022 e la restante parte entro il primo semestre 2023. A tale importo si somma un importo stimato del 10%, per tener conto delle rettifiche sulle operazioni intragrupo di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 115 del 2022. Pertanto, da ciò si prevede derivino maggiori entrate extratributarie per 340 milioni di euro, di cui 215 milioni di euro nel 2022 e 125⁴³ nel 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Acquisizione all'erario proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	e	ex	2.552	847			2.552	847			3.399				
Rettifiche operazioni GSE Infragrupo	e	ex	215	125			215	125			340				

Al riguardo, al fine di effettuare una valutazione puntuale in merito alla quantificazione delle maggiori entrate proposta, appare utile fornire la ripartizione dei dati acquisiti e stimati sull'energia immessa in rete per ciascuna zona di mercato, nonché i prezzi di vendita noti o stimati impiegati ai fini della quantificazione delle maggiori entrate.

Infine, con riferimento alla stima delle entrate derivanti dalle rettifiche sulle operazioni infragrupo, anche alla luce della registrazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non perfettamente in linea con quanto affermato dalla RT di una rettifica del 10% sui proventi derivanti dal meccanismo di compensazione, per tenere conto delle rettifiche sulle operazioni infragrupo⁴⁴, sarebbe necessario acquisire maggiori informazioni circa le modalità seguite per stimare le entrate in esame.

Articolo 43 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo, riformulato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura con un emendamento del Governo⁴⁵, reca il dispositivo di copertura stabilendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-*bis* del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8

⁴³ La RT indica erroneamente 115 milioni per l'anno 2023 mentre il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari attribuisce maggiori entrate per tale anno pari a 125 milioni di euro.

⁴⁴ La stima della rettifica complessiva ammonta effettivamente al 10% dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, pari a 3.399 milioni di euro, mentre l'importo della medesima stima ripartito per gli anni 2022 e 2023, risulta rispettivamente l'8,4% e l'14,8% dei proventi acquisiti dall'erario nell'anno di competenza.

⁴⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 7 novembre 2022, pagina 9.

milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- alla lettera a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

(Articolo 43, comma 1, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)

	2022	2023
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>		
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	620,0	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	620,0	
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	920,0	
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	870,0	
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	50,0	
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	1.651,2	
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.651,2	
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>		
2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)	110,0	
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	110,0	
3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24)	400,0	
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	400,0	
<i>Ministero della difesa</i>		
1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)		280,0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)		280,0
TOTALE	3.701,2	280,0

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce la disposizione.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura conferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già quantificati e coperti nel medesimo decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, come dettagliato nella relazione tecnica relativa al citato decreto-legge.

Nell'appunto depositato dal Governo durante la prima lettura⁴⁶ si legge che "con riferimento alle riduzioni degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operate sulle missioni 25 (*Politiche previdenziali*) e 24 (*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*), per un ammontare di euro 110 milioni sulla missione 25 e di euro 400 milioni sulla missione 24, si conferma la disponibilità delle risorse sui capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa del

⁴⁶ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Doc. cit., 7 novembre 2022, pagina 36.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui quali sono stati operati i corrispondenti accantonamenti. In particolare, le autorizzazioni di spesa interessate dalla riduzione sono le seguenti: - articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 (Fondo per il reddito di cittadinanza – capitolo 2781), per un ammontare di 200 milioni di euro per il 2022; articolo 1, comma 203, della legge n. 232/2016 (Pensionamento anticipato per lavoratori precoci – capitolo 4354/15), per un ammontare di 40 milioni di euro per il 2022; articolo 1, comma 186, della legge n. 232/2016 (Somme da trasferire all'INPS Per l'indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia – APE sociale – capitolo 4328), per un ammontare di 70 milioni di euro per il 2022; articolo 6, comma 8, Dlgs n. 230/2021 (Risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico – capitolo 3620), per un ammontare di 200 milioni di euro per il 2022. Si rappresenta che le riduzioni tengono conto dell'attività di monitoraggio e sono coerenti con la medesima. Si conferma, inoltre, che le riduzioni del programma "Fondi di riserva e speciali" non hanno interessato le Tabelle A e B allegate alla legge di bilancio. "

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti e in conto capitale.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei programmi di cui all'allegato 1 del presente decreto (c. 1, lett. a))	s	c	-3.601,2				-3.601,2					-3.601,2				
	s	k	-100,0	-280,0			-100,0	-280,0					-100,0	-280,0		

Al riguardo, per i profili di copertura, richiamando preliminarmente l'articolo 17, comma 1, lettera b), si evidenzia che la legge di contabilità prevede, tra le altre modalità di copertura, che nuovi o maggiori oneri possano trovare copertura anche a valere della riduzione di autorizzazioni di spesa già previste dalla normativa vigente.

In proposito, appare evidente che il mero richiamo alle missioni e ai programmi di spesa, oltre che agli stati di previsione, non costituisce di per sé una modalità conforme alle indicazioni metodologiche fornite dalla legge di contabilità, atteso che alcuna indicazione è fornita dalla RT in merito ai capitoli che saranno effettivamente interessati dalle riduzioni ai fini in esame.

Sul piano metodologico va evidenziato che il raccordo tra autorizzazioni legislative di spesa e dotazioni di stanziamento è assicurato unicamente dal monitoraggio dei capitoli di spesa interessati dalle riduzioni, potendo solo in tal modo fornirsi analitiche indicazioni sia in ordine ai fattori legislativi sottesi agli stanziamenti previsti in bilancio ai sensi dell'articolo 21, comma 5 -lettere a)-c), della legge di contabilità, che alla natura economica di parte corrente o in conto capitale delle medesime dotazioni. Come noto, il capitolo costituisce l'unità di raccordo tra apposizioni di bilancio e autorizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, gli elementi di chiarimento acquisiti in tal senso nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura concernono solo la riduzione delle missioni Politiche

previdenziali e Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, mentre in riferimento alle altre missioni non sono forniti analoghi dettagli che sarebbero invece necessari al fine di consentire al Parlamento una piena consapevolezza delle spese che vengono ridotte.

Inoltre, per quanto riguarda il programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" si rileva che la quasi totalità dello stanziamento è associato ad oneri inderogabili e che le somme classificate nel bilancio per fabbisogno e fattori legislativi⁴⁷ non sono sufficienti per assorbire la riduzione (ammontano a circa 104 milioni) che quindi impatterebbe necessariamente sugli oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, normalmente associati a capitoli di spesa giuridicamente obbligatoria che non possono costituire legittima modalità di copertura, essendo le loro dotazioni integrabili all'occorrenza mediante il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

In tale contesto, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di elementi informativi in merito ai criteri e ai dati circa i fabbisogni di spesa previsti inizialmente in sede di formazione del bilancio dello Stato per il 2022 (che, in linea di principio, avrebbero dovuto corrispondere alle spese attese a legislazione vigente) nonché circa gli andamenti intervenuti in fase di gestione del bilancio medesimo che avrebbero consentito di individuare una disponibilità.

Quanto infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla avendo da riferire in merito alle riduzioni di spesa corrente disposte per il 2022, andrebbero chiari i criteri considerati nella stima degli effetti d'impatto sul Saldo di competenza finanziaria ed in termini di Fabbisogno di cassa del settore statale.

- alla lettera b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

La RT annessa al ddl iniziale conferma che quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 30 agosto 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; si tratta di una limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato(AGCM).

Segnala che i dati degli incassi al 30 agosto 2022 ammontano a euro 663.622.536,16;

⁴⁷ Cfr. XVIII legislatura, AS 2448 Tomo III, pagina 178.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti/maggiori entrate extratributarie.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1 lett.	Risorse sanzioni Antitrust-utilizzo di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato di cui art. 148, c. 1, L. n. 388/2000 che restano acquisite all'Erario	e	ex	621,5										
b)	Risorse sanzioni Antitrust-utilizzo di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato di cui art. 148, c. 1, L. n. 388/2000 non più riassegnabili	s	c					-621,5					-621,5	

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre evidenziare che il comma 1 dell'articolo 148 della legge finanziaria 2001 stabilisce che i proventi delle sanzioni comminate dall'AGCM debbano essere ordinariamente destinati, previa riassegnazione, al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, secondo quanto previsto al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo⁴⁸.

Ne segue, in relazione al previsto trattenimento al bilancio dello Stato delle risorse incassate nel 2022 che si dispone con la norma in esame, che andrebbero acquisite informazioni in merito alle somme già acquisite all'erario in conto 2022 e all'assenza di pregiudizio per iniziative già programmate.

- alla lettera c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal credito di imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti/maggiori entrate extratributarie.

⁴⁸ Tale disposizione prevede che le somme possano essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo 8 milioni di euro dall'anno 2019, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MISE per essere destinate alle iniziative individuate di volta in volta con decreto del Ministro del medesimo dicastero ovvero - limitatamente alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 - ad iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Agenzia delle entrate delle somme giacenti in contabilità speciale 1778 proveniente dal credito di imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67-bis del DL n. 73/2021	e	ex	5,2										
lett. c)	Minore spesa derivante dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Agenzia delle entrate delle somme giacenti in contabilità speciale 1778 proveniente dal credito di imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67-bis del DL n. 73/2021	s	c					-5,2					-5,2	

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la norma provvede alla compensazione degli oneri mediante l'acquisizione all'erario di parte dei fondi previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento del credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, si osserva che - come riportato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 marzo 2022 - l'ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate, è risultato inferiore al limite di spesa previsto.

In tale quadro, alla luce del chiarimento fornito da parte del Governo in ordine all'ammontare delle risorse effettivamente non utilizzate in attuazione del citato credito d'imposta, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto agli oneri oggetto di copertura⁴⁹, non ci sono osservazioni.

- alla lettera d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda giacenti a valere della c.s. 1778 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate;

La RT annessa al ddl iniziale conferma il contenuto della norma.

⁴⁹ Sul punto, il Governo ha riferito che "si conferma che le risorse in questione residuavano come differenza tra le risorse originariamente stanziare per il finanziamento della misura agevolativa prevista all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (20 milioni di euro), trasferite sulla c.s. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e i crediti d'imposta effettivamente riconosciuti ai beneficiari (14,8 milioni di euro). Peraltro, tali risorse residue, pari a 5,2 milioni di euro, sono state già versate all'entrata del bilancio dello Stato". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio Legislativo dell'Economia, Doc. cit. 7 novembre 2022, pagina 36.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto									
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025						
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del D.L. 34/2020- Crediti d'imposta fruiti dalle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda (c. 1, lett. d))	s c	-32,6																	

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la disposizione provvede alla riduzione della dotazione prevista dalla normativa vigente per il riconoscimento di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali che prevede una dotazione per l'anno in corso di 250 milioni di euro andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a tale titolo a valere c.s. 1778 dell'Agenzia delle entrate.

Sul punto, anche in considerazione del fatto che l'importo della spesa stanziata per l'anno 2022 è stato elevato dagli originari 150 milioni di euro a 250 milioni di euro dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di ricomprendere nell'ambito applicativo della misura anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente la riduzione del credito d'imposta indicato nell'ultimo periodo dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui si sostanzia l'autorizzazione di spesa in esame, per rendere il medesimo credito coerente con la riduzione disposta dalla presente disposizione.

- alla lettera e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- alla lettera f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

La RT annessa al ddl iniziale conferma il contenuto della norma.

Durante l'esame in prima lettura, il Governo ha consegnato una nota secondo la quale: "Quanto alla copertura di cui alle lettere e) ed f) si conferma che l'utilizzo delle risorse indicate non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo."

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme in esame i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004 (FISPE) (c. 1, lett. e))	s	c			-44,26												
Riduzione fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (c. 1, lett. f))	s	c	-40,0							-40,0							

Al riguardo, per i profili di copertura, alla luce delle assicurazioni in merito alle disponibilità relative alla dotazione del FISPE prevista per 2024 ai sensi della normativa vigente e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi eventualmente già programmate per il medesimo anno acquisite in prima lettura⁵⁰, nulla da osservare.

- alla lettera g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.013,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023 e in termini indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;
- alla lettera h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non associa valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

- alla lettera i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive valori.

⁵⁰ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Doc. cit., 7 novembre 2022, pagina 36.

Al riguardo, per i profili di copertura, ribadendo riflessioni fornite di recente⁵¹, va evidenziato che per le esigenze finanziarie non coperte attraverso altre modalità l'utilizzo del ricorso all'indebitamento netto esaurirà completamente l'importo autorizzato in termini di indebitamento netto, residuando un contenuto margine in termini di SNF, per il quale la necessità di copertura risulta inferiore, attestandosi infatti su 13,6 miliardi di euro.

Inoltre, diversamente da quanto predisposto in precedenti occasioni in cui veniva contabilizzato anche l'onere in termini di maggiori interessi per l'emissione di (maggiore) debito pubblico, in corrispondenza appunto del nuovo indebitamento, andrebbe richiesta conferma in merito alla circostanza che nel presente provvedimento tale operazione viene omessa in quanto, come ricorda la Relazione al Parlamento del luglio scorso (*ex lege* 243 del 2012, articolo 6), l'autorizzazione al maggiore indebitamento, "confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022 e il livello del debito pubblico, non richiede la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato e di conseguenza non comporta un aumento del livello della spesa per interessi passivi".

Sul punto, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare, tenuto tra l'altro conto del fatto che gli interventi finanziati tramite il maggiore indebitamento risultano conformi alle finalità indicate nella citata Relazione al Parlamento presentata dal Governo in data 9 settembre 2022.

-alla lettera l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

-alla lettera m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

La **RT** annessa all'emendamento modificativo approvato in prima lettura non si sofferma sulle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme in esame i seguenti valori in conto minori spese correnti:

⁵¹ Nota di lettura n. 329, pagina 100.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
lett.1)	F.spec. Riass. Residui passivi corr	s c	-200,0				-200,0				-200,0			
lett. m)	F.spec. Riass. Residui passivi cap	s k	-65,21				-65,21				-65,21			

Al riguardo, andrebbero richieste conferme in merito ai capitoli e alle disponibilità esistenti a valere dei fondi previsti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze a fronte dei fabbisogni relativi alla reiscrizione dei residui perenti, distintamente per le dotazioni dei capitolo relativi alle spese correnti ed in conto capitale⁵².

Il comma 2 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022 e già più volte modificati nel corso dell'anno. (articolo 43, comma 2)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	241.900	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	519.247	494.848	438.645
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	318.900	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	596.272	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce ivi si dispone la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), con l'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).

⁵² Capitolo 2999 e 7496, con dotazione iniziale di 1.500 milioni annui e 2.000 milioni annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, rilevando che i livelli massimi dei saldi, come modificati per il 2022, in termini di competenza e di cassa, sono stati incrementati di un importo corrispondente al limite massimo dell'incremento del saldo netto da finanziare autorizzato dalle Camere, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 dispone che Il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

- legge 17 maggio 2022, n. 60, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge cd. "Salva Mare");
- decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;
- legge 31 agosto 2022, n. 140, recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, con riferimento alle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica⁵³. A tal fine, modifica il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 23 del 2022.

La RT annessa al ddl iniziale si limita alla conferma che le norme permettono di dare piena attuazione alle disposizioni richiamate dalle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di copertura, nulla avendo da rilevare sul comma 3, andrebbero invece richieste conferme in merito agli effetti del dispositivo di modifica di cui al comma 4, circa la ivi prevista possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare variazioni al Fondo ivi richiamato, anche nel conto dei residui, fermo restando comunque l'invarianza dei saldi di finanza pubblica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio stabiliti ai sensi della legislazione vigente.

⁵³ Lo stanziamento interessato corrisponde al capitolo 7742 p.g. 2 dello stato di previsione del ministero dell'agricoltura. Ad una interrogazione al sistema DATAMART/RGS aggiornata al 10 ottobre scorso a fronte di un dato complessivo di residui "accertati" per il 2022 pari a 6,4 milioni di euro, 1,07 milioni risultano accantonati. Il dato della previsione di cassa complessiva per il 2022 risultava pari a 12,6 milioni a fronte di una dotazione di sola competenza pari a 8,6 milioni. Mentre per il 2023 e 2024 corrisponde a 7,9 milioni di euro a fronte di identica previsione di competenza. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione dello Stato 2022/2024, stato di previsione del ministero delle politiche agricole; Sistema DATAMART/RGS, interrogazione "Dettagli residui per capitolo e piano gestionale", dicastero delle politiche agricole.

Sul punto, va evidenziato che la disposizione modificata dell'articolo 9 della legge 23/2022, prevede che la dotazione del Fondo in questione sia parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto previsto delle limitazioni alle "riassegnazioni" delle entrate al bilancio, stabilito a regime dal comma 617-*bis* dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008⁵⁴.

Il comma 4-*bis*, inserito in prima lettura⁵⁵, prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura non si sofferma sulla dispositivo

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme in esame i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Co. 4- <i>bis</i>	FISPE	s c		99,23				99,23				99,23		

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta come tetto massimo limitatamente ad un solo anno, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

⁵⁴ A tale proposito, la RT annessa all'A.S. 988 recante il relativo disegno di legge evidenziava che " la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha ridotto coattivamente le riassegnazioni spettanti al Mipaaf per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. In particolare, la norma stabilisce che, in relazione alle autorizzazioni legislative di spesa indicate nell'allegato 1 della suddetta legge (tra cui è ricompresa l'autorizzazione di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999), vengano meno le riassegnazioni prevedendo, in luogo delle stesse, l'istituzione, negli stati di previsioni della spesa dei Ministeri, di appositi Fondi con una dotazione finanziaria determinata, ai sensi del comma 617, "nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro". A tal fine forniva dettagli circa lo stanziamento del Fondo che dal 2008 al 2016 è stato allocato sul capitolo-fondo riassegnazioni del Mipaaf (cap. 23142) - è stato determinato in una quota parte delle predette entrate. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., RT del 17 ottobre 2019, pagina 4.

⁵⁵ Vedi nota n. 1.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che la prevista autorizzazione in favore del ministero dell'economia e delle finanze a disporre anticipazioni di tesoreria in favore delle Amministrazioni interessate dalle disposizioni di spesa contenute nel decreto in esame risulta compatibile con il Fabbisogno di cassa del settore statale da ritenersi scontato ai sensi della normativa vigente per il 2022.

Articolo 43-bis
(Clausola di salvaguardia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2022 [Nota di lettura n. 325](#)
A.S. 2651: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 29](#)
Le previsioni economiche estive 2022 della Commissione europea
- " [Elementi di documentazione n. 12](#)
Rendiconto 2021 e Assestamento 2022 (**A.C. 3675** e **A.C. 3676**)
- " [Elementi di documentazione n. 12/1](#)
Rendiconto 2021 e Assestamento 2022 (**A.C. 3675** e **A.C. 3676-A**)
- Ago 2022 [Nota di lettura n. 326](#)
A.S. 2681: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 30](#)
La riforma delle regole fiscali europee: lo stato dell'arte
- " [Nota di lettura n. 327](#)
Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (**Atto del Governo n. 406**)
- " [Nota di lettura n. 329](#)
A.S. 2685: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"
- Set 2022 [Nota di lettura n. 330](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 414**)
- " [Nota di lettura n. 328](#)
Delega al governo per l'efficienza del processo civile (**Atto del Governo n. 407**)
- " [Nota di lettura n. 331](#)
Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (**Atto del Governo n. 405**)
- " [Nota di lettura n. 333](#)
Pericoli derivanti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti (**Atto del Governo n. 412**)
- Nov 2022 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)
Andamenti recenti di finanza pubblica
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 3](#)
Quantificazione e copertura delle leggi di spesa
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (**Doc. LVII, n. 01-bis**)